SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 gennaio 2010** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 9

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gavrila Constanta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15204)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Szigeti Priscila Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15205)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Portocarrero Ciriaco Myriam Natalia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15206)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ruth Jeannetty Olano Calderon, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15207)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihali Calina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15208)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Villanueva Arquinigo Tania Frida, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15209)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sveduneac Cusnir Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15210)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Miriam Janet Fuentes Aco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15211)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mirica Maria Madalina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15212)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ibarcena Pilares Rosa Lourdes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15213)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cuchillo Huaraya Albertina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15214)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bravo Luy Lizett, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15215)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ayala Leon Nathaly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15216)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Zaltni Adel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15217)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Najjar Foued, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15218)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Martinez Coronel Ada Angelica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15219)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Chacko Pious, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15220)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Trabelsi Mohamed Larbi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15221)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Huacan Mamani Patricia Sadi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15222)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Jabbar Hatem, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15223)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Benitez Arminda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15224)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Ayari Issam, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15225)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Zidi Abir, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15226)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Parambeth John Davis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15227)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Dougaz Sofiane, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15228)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Forcellini Marina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15229)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rochelle Rosero Daniels, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15230)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Arias Armas Doris del Pilar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15231)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Morganti Marina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15232)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Ben Ftima Chokri, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15233)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Shiby Joseph, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15234)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Sido David, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15235)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Laouchem Makram, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15236)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Ouni Moez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15237)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vitanescu Iulia Valentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15238)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Jedday Mohamed Ali, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15239)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Palamkunnel Philomina Mathai, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15240)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Smitha Behanan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15241)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bindu Abraham, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15242)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Abdelkader Wafa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15243)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Preejamol Baby, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15244)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Bourouis Abdelhak, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15245)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Benabdelkader Souad, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15246)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Rhouma Brahim, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15247)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Muthirakkalayil Koshy Bijimol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A15248)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2009, n. **200**.

Regolamento, recante disposizioni per il funzionamento del Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, istituito ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 43, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che istituisce il Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato;

Visto l'articolo 21 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 61 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, recante il regolamento per la riscossione e per la ripartizione degli onorari e delle competenze spettanti all'Avvocatura dello Stato, e successive modificazioni;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale amministrativo;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2009;

Ritenuta l'opportunità, in conformità al predetto parere, di subordinare transitoriamente il diritto alla ripartizione degli onorari del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, oltre che alla presenza in servizio, alla sola ineccepibilità della condotta sul piano disciplinare, in attesa dell'auspicato apprestamento di specifici ed obiettivi strumenti di misurazione della produttività del personale medesimo, adeguati alla peculiarità delle funzioni dell'Avvocatura, allo stato non ancora individuati;

Sulla proposta dell'Avvocatura generale dello Stato;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Fondo di perequazione

1. Al Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, istituito ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, affluiscono:

a) gli importi relativi all'attività di segretario di collegi arbitrali riassegnati dall'amministrazione finanziaria dello Stato ai sensi dell'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, pari alla voce di onorario di cui all'articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127.

Art. 2.

Modalità di gestione e di ripartizione delle somme

1. Le somme versate nel Fondo sono ripartite quadrimestralmente, secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, fra gli appartenenti al ruolo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato.

2. La ripartizione è eseguita tra gli aventi diritto con le seguenti modalità:

a) una quota pari a sei decimi è ripartita su base territoriale, secondo le disposizioni del comma 3, in proporzione allo stipendio tabellare annuo lordo in godimento, esclusi ogni altra indennità o assegno;

b) la restante quota pari a quattro decimi è ripartita tra tutto il personale amministrativo in proporzione allo stipendio tabellare in godimento, esclusi ogni altra indennità o assegno.

3. La ripartizione su base territoriale è eseguita con le seguenti modalità:

a) gli importi di cui alla lettera *a)* dell'articolo 1 sono ripartiti tra il personale in servizio presso ciascuna sede cui appartiene il dipendente che ha espletato la funzione di segretario del collegio arbitrale;

b) le competenze di cui alla lettera *b)* del medesimo articolo 1 sono ripartite tra il personale in servizio presso ciascuna sede competente a curarne la riscossione.

4. Alla ripartizione del Fondo partecipa, con le stesse modalità disciplinate nel presente decreto, anche il personale di altre Amministrazioni che sia destinato a prestare servizio per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato in base a formali provvedimenti di assegnazione.

5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 15 e 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 1972 e successive modificazioni.

Art. 3.

Esclusione dal diritto al riparto

1. Sono esclusi dal diritto al riparto per l'intero quadrimestre coloro che, nel corrispondente periodo, abbiano tenuto condotte sanzionate disciplinarmente.

2. Nelle ipotesi di condotte che abbiano dato luogo alla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, l'esclusione dal diritto al riparto si estende a ciascun quadrimestre, per intero, nel corso del quale la sospensione abbia avuto concreta applicazione.

3. Nelle ipotesi di condotte che abbiano dato luogo alla sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, il diritto al riparto cessa definitivamente a decorrere dal quadrimestre nel corso del quale è stata tenuta la condotta sanzionata.

4. Non hanno diritto a partecipare al riparto, per il corrispondente periodo:

a) coloro che siano stati assenti dal servizio per qualsiasi causa, con esclusione dell'assenza per ferie;

b) coloro che si trovino in posizione di comando presso altre Amministrazioni, di fuori ruolo o in aspettativa per qualsiasi causa.

Art. 4.

Disposizione transitoria

1. Con riguardo al quadrimestre con scadenza al 31 agosto 2009, la quota di cui alla lettera *b)* dell'articolo 1 è riferita alla somma corrispondente a cinquantanove centoventitreesimi delle competenze spettanti per il quadrimestre medesimo agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 dicembre 2009

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 191

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 43, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»:

«4. È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato. Al Fondo è attribuita la quota di proventi derivanti da incarichi di segretario di collegi arbitrali stabilita dall'art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al Fondo è attribuita, altresì, una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'art. 21 del citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, pari alla voce di onorario di cui all'art. 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale amministrativo. La ripartizione delle somme deve avvenire prevalentemente su base territoriale, essere ispirata a criteri di merito ed efficienza e subordinata alla presenza in servizio.».

— Si riporta il testo dell'art. 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante «Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»:

«Art. 21. — L'avvocatura generale dello Stato e le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.

Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, numero 1041, tutte le somme di cui al precedente comma e successivi vengono ripartite per sette decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per tre decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse, siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per approvazione.

Negli altri casi di transazione dopo sentenza favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sarà corrisposta dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, con le modalità stabilite dal regolamento, la metà delle competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente. Quando la compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota degli onorari riscossa in confronto del soccombente sarà corrisposta dall'Erario la metà della quota di competenze di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la compensazione.

Le competenze di cui al precedente comma sono corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato generale, predisposta in conformità delle tariffe di legge.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha la rappresentanza e la difesa delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici.

È applicabile il primo comma del presente articolo per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato assuma la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici.

Le proporzioni previste dal secondo comma e le modalità di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede all'altra possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.».

— Si riporta il testo dell'art. 61 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, recante «Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»:

«Art. 61. — Le competenze di avvocato e di procuratore devolute all'Avvocatura dello Stato, ai termini dell'art. 21 del testo unico, vengono iscritte in cifra approssimativa negli stati di previsione del Ministero delle finanze e la loro ripartizione è fatta alla fine di ogni quadrimestre dell'esercizio finanziario.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, reca il «Regolamento per la riscossione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, degli onorari e delle competenze di spettanza e per la relativa ripartizione».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

«9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

— Si riporta l'art. 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127:

«Art. 14 *(Rimborso spese generali)*. — 1. All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibile dal soccombente.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 10, 11, 15 e 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, recante «Regolamento per la riscossione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, degli onorari e delle competenze di spettanza e per la relativa ripartizione»:

«Art. 5. — Le somme riscosse da ciascun Ufficio dell'Avvocatura dello Stato sono divisibili fra gli avvocati, i procuratori e gli altri impiegati dell'Ufficio stesso, quando sia o divenga irretrattabile il titolo - sentenza o rinunzia o transazione - in base al quale la riscossione fu eseguita. Il riparto vien fatto quadrimestralmente secondo le norme di cui agli articoli seguenti.».

«Art. 6. — Nell'ultimo giorno dei mesi di aprile, agosto e dicembre, ciascuna Avvocatura chiude la contabilità del quadrimestre e trasmette all'Avvocatura Generale dello Stato il rendiconto, dal quale devono risultare le somme riscosse, le somme prelevate ai sensi dell'art. 2 e quelle versate all'Erario. A tale rendiconto devono essere allegati:

1) elenco delle quietanze di versamento delle somme esatte nel quadrimestre e divenute divisibili;

2) un elenco delle quietanze di versamento delle somme esatte nel quadrimestre e non ancora divenute divisibili;

3) un elenco delle somme esatte e versate nei precedenti quadrimestri e divenute divisibili nell'ultimo quadrimestre;

4) un elenco delle somme esatte e versate nei precedenti quadrimestri e non ancora divenute divisibili;

5) un elenco delle quietanze di versamento riflettenti i rimborsi delle spese di stampa e di altre somme pagate sull'apposito capitolo di bilancio o anticipate dalle Amministrazioni, Aziende ed Amministrazioni autonome ed Enti pubblici nonché delle quietanze relative alle competenze pagate ai procuratori fuori sede di Ufficio di Avvocatura a norma dell'art. 2;

6) i prospetti di riparto tra il personale delle somme divenute nel quadrimestre divisibili. Quando tra le somme di cui al n. 6) ve ne siano di quelle riscosse e versate durante esercizi finanziari precedenti all'esercizio in corso, se ne faranno separati prospetti di riparto.».

«Art. 10. — Nel caso di nuova qualifica o di aumento di stipendio attribuito con effetto retroattivo, il nuovo stipendio non è considerato per i quadrimestri anteriori alla data del provvedimento. Si terrà conto, invece, della nuova qualifica o dell'aumento di stipendio disposti nel corso del quadrimestre, e per il periodo relativo, purché il provvedimento sia stato registrato alla Corte dei Conti prima della scadenza del termine quadrimestrale.

Nel caso di trasferimento da uno ad altro Ufficio l'interessato partecipa, per l'intero quadrimestre, al riparto di quest'ultimo Ufficio, qualora il provvedimento abbia decorrenza da data anteriore alla scadenza del termine quadrimestrale.».

«Art. 11. — Colui che entra a far parte dell'Avvocatura dello Stato nel corso del quadrimestre, partecipa al riparto soltanto per il tempo decorso dalla data di immissione in possesso dell'Ufficio.».

«Art. 15. — Gli avvocati, procuratori ed impiegati dovranno rilasciare al capo dell'ufficio, al Segretario Generale o all'impiegato designato di cui all'articolo precedente la delegazione a riscuotere, giusta l'art. 383 del regolamento di contabilità generale dello Stato. La delega viene unita al rendiconto per essere posta a corredo del mandato di pagamento.».

«Art. 16. — Nel caso di morte dell'impiegato la quota ad esso spettante sino al giorno del decesso, è pagata agli eredi, i quali dimostrino tale loro qualità con i documenti prescritti dalle norme di contabilità generale dello Stato.».

10G0002

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 2009.

Nomina del Segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visto il proprio decreto in data 25 maggio 2004, con il quale il dott. Salvatore Cervone è stato nominato, per la durata di cinque anni e con decorrenza 1° giugno 2004, Segretario generale del predetto Consiglio;

Considerato che il dott. Salvatore Cervone è cessato dall'incarico e che, pertanto, occorre provvedere alla nomina del nuovo Segretario generale del CNEL;

Sentito il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 28 ottobre 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

1. Il dott. Enrico Comes è nominato Segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai componenti organi di controllo.

Dato a Roma, addì 9 novembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2009

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 99

10A00118

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2009.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» presso l'isola de «La Maddalena». (Ordinanza n. 3838).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2009, recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» nell'arcipelago dell'isola de «La Maddalena»;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Considerato che la manifestazione avrà notevole risonanza a livello nazionale ed internazionale con un rilevante incremento delle presenze nel territorio d'interesse, con conseguente insorgenza di problematiche di varia e complessa natura sul piano della mobilità, della ricettività alberghiera, dell'accoglienza, dell'assistenza e dell'ordine pubblico, della disciplina del traffico marittimo e portuale e delle attività connesse;

Ravvisata la necessità di disporre misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a garantire la realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutti gli interventi e di tutte le opere strutturali ed infrastrutturali indispensabili per assicurare il regolare svolgimento di detta manifestazione, nell'ambito di operatività delle disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la Convenzione del 9 giugno 2009 tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la MITA Resort S.r.l. che disciplina l'affidamento in concessione alla predetta società delle aree, degli immobili e delle strutture, anche portuali, relative all'ex arsenale sito in «La Maddalena»;

Visti gli esiti delle riunioni tenutesi rispettivamente in data 23 ottobre 2009 presso l'isola de «La Maddalena» e in data 12 novembre 2009 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Ministero per i beni e le attività culturali;

Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è nominato Commissario delegato per provvedere, ferme restando le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citate in premessa, alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali allo svolgimento delle gare velistiche della «Louis Vuitton World Series», che avranno luogo nell'isola de «La Maddalena».

2. Il Commissario delegato provvede altresì alla realizzazione delle seguenti iniziative sull'isola di Caprera, facente parte dell'arcipelago de «La Maddalena»:

predisposizione di un Piano antincendio;

valorizzazione dei beni culturali presenti sull'isola con oneri a carico del Ministero per i beni e le attività culturali;

realizzazione degli interventi di riqualificazione ambientale da eseguirsi sull'area «Punta Rossa» sentiti gli assessorati interessati della regione autonoma della Sardegna.

3. Il Commissario delegato per le attività di cui ai commi 1 e 2 si avvale di uno o più soggetti attuatori, nonché, in qualità di soggetto attuatore, del Capo di Gabinetto del Presidente della regione autonoma della Sardegna per assicurare la gestione dei rapporti con gli enti locali e territoriali. Ai predetti soggetti attuatori potrà essere riconosciuto un compenso con apposito provvedimento del Commissario delegato con oneri posti a carico dell'art. 7.

4. Per il necessario supporto tecnico alle iniziative previste dalla presente ordinanza e per i profili organizzativi della competizione a livello sportivo, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del Team Ospitante, nonché di altri soggetti attuatori cui affidare specifici settori d'intervento, sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo. Il Commissario delegato può avvalersi per la realizzazione degli interventi infrastrutturali dell'Unità tecnica di missione di cui all'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009, ovvero della Protezione civile servizi S.p.A. costituita ai sensi del decreto-legge del 30 dicembre 2009, n. 195.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 4 il Commissario delegato si avvale della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza il cronoprogramma delle opere e degli interventi occorrenti all'organizzazione dell'evento.

2. Il Commissario delegato assicura il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni di cui al comma 1 in condizioni di sicurezza.

3. Il Commissario delegato è autorizzato a conseguire sponsorizzazioni volte ad acquisire risorse finanziarie o altre utilità per la realizzazione degli interventi e delle opere e per il conseguimento dei servizi necessari per la celebrazione dell'evento, nonché per l'organizzazione di ogni altra iniziativa funzionale al buon esito delle manifestazioni di cui alla presente ordinanza, in deroga all'art. 43, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. Al fine di garantire il necessario supporto amministrativo e tecnico alle attività da porre in essere per consentire la realizzazione del «grande evento» di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato ad istituire un'apposita struttura composta complessivamente da non più di cinque unità di personale appartenenti alla pubblica amministrazione.

5. Al personale della struttura di cui al comma 7 è corrisposta una indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, quantificata forfettariamente in misura pari a 70 ore di lavoro straordinario.

6. Agli oneri di cui al comma 5 si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

7. Al fine di garantire un'efficace programmazione degli interventi e delle opere, nonché per curare gli aspetti organizzativi necessari per il regolare svolgimento della manifestazione di cui in premessa, è istituita con apposito decreto del Commissario delegato una Commissione generale d'indirizzo per gli aspetti organizzativi, composta da sei membri, di cui due designati dal Dipartimento della protezione civile, due della regione autonoma della Sardegna, uno dalla provincia di Olbia e Tempio Pausania, uno dal comune de «La Maddalena» ed uno dal soggetto concessionario dell'area nella quale verrà ospitata la manifestazione velica.

8. Il Commissario delegato provvede altresì all'espletamento delle iniziative volte a favorire la promozione dell'evento, anche presso club nautici ed altre realtà internazionali che si propongono di sostenere le relative spese.

9. Per l'espletamento delle occorrenti attività previste dalla presente ordinanza, al Commissario delegato è attribuito un compenso mensile lordo pari al 3,75% del trattamento economico complessivo in godimento con oneri posti a carico dell'art. 7.

Art. 3.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti, predisposti anche dai soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza; l'approvazione dei progetti avviene tramite conferenza dei servizi, convocata dallo stesso Commissario delegato.

2. La conferenza dei servizi di cui al comma 1 delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

modifiche e integrazioni, all'assenso del Ministro competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

Art. 4.

1. Ferme restando le procedure e le deroghe previste dalle ordinanze di protezione civile indicate in premessa, per l'attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 33, 37, 42, 63, 68, 69 comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 122, 123, 124, 25, 128, 130, 132, 141, 143,144,153, 241;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16, 17 e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-*bis*;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197 e 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253, 255 comma 1;

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 5.

1. Al fine di realizzare le opere infrastrutturali a mare necessarie al «grande evento» nelle aree dell'ex Arsenale militare di La Maddalena ricomprese nel sito d'interesse nazionale e di riqualificare definitivamente le aree di grande interesse ed il patrimonio artistico e paesaggistico il Commissario delegato è autorizzato a procedere, nelle more dell'ultimazione degli eventuali interventi di bonifica, utilizzando, in quanto compatibili, le procedure e le deroghe previste dall'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008. Riguardo alle aree predette il Commissario delegato approva, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i progetti di dragaggio, di bonifica, di deposito temporaneo dei sedimenti e di trattamento degli stessi, in deroga all'art. 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il provvedimento di approvazione dei progetti sopra indicati costituisce altresì autorizzazione al trasporto dei materiali, alla gestione degli stessi nonché allo sversamento in idonea cassa di colmata all'uopo selezionata. Ai fini della classificazione dei materiali di dragaggio possono essere utilizzati i risultati ottenuti a seguito del campionamento del fondo scavo già eseguito nelle predette aree.

2. I materiali di dragaggio di cui al comma 1 destinati ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui all'art. 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni. Le Autorità marittime competenti presso i porti di provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto degli stessi.

Art. 6.

1. Al fine di consentire l'ottimale svolgimento del «grande evento» nell'isola di La Maddalena, la regione autonoma della Sardegna e, per essa, l'Azienda regionale per l'edilizia abitativa sono autorizzate a procedere all'assegnazione prioritaria di alloggi agli attuali residenti nei fabbricati distinti in catasto al foglio n. 15, particelle n. D238 e D239, nel territorio del comune di La Maddalena, in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e nella legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.

1. Per consentire l'organizzazione, la realizzazione degli interventi funzionali all'evento e delle connesse attività finalizzate allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla presente ordinanza, oltre ad una contribuzione del soggetto concessionario dell'area nella quale verrà ospitata la manifestazione velica, è stanziata la somma di euro 4.000.000,00.

2. Agli oneri derivanti dal commi 1 si provvede:

quanto a euro 3.750.000,00 a carico del Fondo della protezione civile che sarà appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

quanto a euro a euro 250.000,00 a carico del bilancio della regione autonoma della Sardegna.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite direttamente sulla contabilità speciale all'uopo istituita ed intestata al Commissario delegato.

4. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario delegato è autorizzato ad assegnare al Comitato organizzatore (WSTA) la somma di euro 2.300.000,00 a valere sulle somme disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 3.

5. A conclusione delle iniziative di cui alla presente ordinanza il Comitato organizzatore provvede a trasmettere una dettagliata relazione in ordine all'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del comma 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 dicembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

10A00107

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 23 novembre 2009.

Modifica dei PP.D.G. 21 settembre 2007, 28 gennaio 2008 13 febbraio 2008, 1° aprile 2008, 25 luglio 2008, 13 ottobre 2008, 21 novembre 2008, 5 febbraio 2009, 23 marzo 2009, 14 luglio 2009 e 9 settembre 2009, di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione dell'associazione «A.N.P.A.R. - Associazione nazionale per l'arbitrato», in Pellezzano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222;

Visti i PP.DG 21/9/2007, 28/1/2008, 13/2/2008, 1/4/2008, 25/7/2008, 13/10/2008, 21/11/2008, 5/2/2009, 23/3/2009, 14/7/2009 e 9/9/2009 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «A.N.P.A.R. Associazione Nazionale per l'Arbitrato», con sede legale in Pellezzano (Salerno), loc. Corgiano n. 20/D, codice fiscale e partita I.V.A. n. 03023510658, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le note in data 16 luglio 2009, prot. m. dg. DAG 20 luglio 2009, n. 94453.E, 22 luglio 2009, prot. m. dg. DAG 28 luglio 2009, n. 98479.E, 23 settembre 2009, prot m. dg. DAG 1° ottobre 2009, n. 119903.E, prot m. dg. DAG 29 ottobre 2009, n. 133002.E e 3 novembre 2009, prot. m. dg. DAG 18 novembre 2009, n. 143591.E, con le quali il dott. Giovanni Pecoraro, nato a Mercato San Severino, il 21 ottobre 1945, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «A.N.P.A.R. Associazione Nazionale per l'Arbitrato», chiede l'inserimento di due ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione e la cancellazione di due formatori nelle persone di: prof. Prisco Salvatore, nato a Torre Annunziata (Napoli) il 25 agosto 1950 e avv. Alessandro Bruni, nato a Viterbo il 13 ottobre 1973;

Rilevato che i formatori nelle persone di:

dott. Scaglianti Roberto, nato a Copparo (Ferrara) il 20 ottobre 1942;

avv. Viotti Santo, nato a Catanzaro il 6 luglio 1967,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004.

Atteso che a seguito della cancellazione del prof. Prisco Salvatore e dell'avv. Alessandro Bruni i requisiti posseduti dall'associazione «A.N.P.A.R. Associazione nazionale per l'arbitrato» risultano comunque conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificato in particolare che l'istante dispone in ogni caso di almeno tre formatori in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale 222/2004;

Dispone

la modifica dei PP.DG. 21/9/2007, 28/1/2008, 13/2/2008, 1/4/2008, 25/7/2008, 13/10/2008, 21/11/2008, 5/2/2009, 23/3/2009, 14/7/2009 e 9/09/2009 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «A.N.P.A.R. - Associazione nazionale per l'Arbitrato», con sede legale in Pellezzano (Salerno), loc. Corgiano n. 20/D, codice fiscale e partita I.V.A. n. 03023510658, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di due ulteriori unità nelle persone di: dott. Scaglianti Roberto, nato a Copparo (Ferrara) il 20 ottobre1942, avv. Viotti Santo, nato a Catanzaro il 6 luglio 1967. Dalla stessa data l'elenco dei formatori deve intendersi diminuito di due unità: prof. Prisco Salvatore, nato a Torre Annunziata (Napoli) il 25 agosto 1950 e avv. Alessandro Bruni, nato a Viterbo il 13 ottobre 1973.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 23 novembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

10A00140

PROVVEDIMENTO 2 dicembre 2009.

Modifica del P.D.G. 9 giugno 2009, di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione del «Centro per la prevenzione e risoluzione dei conflitti», soggetto non autonomo, costituito nell'ambito della Fondazione centro studi Telos, in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il P.DG 9/06/2009 con il quale è stato disposto l'accreditamento del «Centro per la prevenzione e risoluzione dei conflitti», organismo, soggetto non autonomo, costituito nell'ambito della Fondazione Centro Studi Telos, con sede legale in Roma, via Enrico Petrella n. 4, codice fiscale e partita I.V.A. n. 07068111009, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 19 ottobre 2009 prot. m. dg DAG 27 ottobre 2009, n.130985.E, con la quale il dott. Giovanni Castellani, nato a Roma il 4 dicembre 1954, in qualità di legale rappresentante della Fondazione Centro Studi Telos, chiede l'inserimento di quattro ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che i formatori nelle persone di:

avv. Bandini Andrea, nato ad Arezzo il 17 novembre 1963,

dott. Bruni Alessandro, nato a Viterbo il 13 ottobre 1973,

avv. Mosca Carlo, nato a Treviso il 10 aprile 1957,

dott. Valle Mario, nato a Napoli il 20 dicembre 1970,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone

la modifica del P.DG 9 giugno 2009, con il quale è stato disposto l'accreditamento del «Centro per la prevenzione e risoluzione dei conflitti», organismo, soggetto non autonomo, costituito nell'ambito della Fondazione Centro Studi Telos, con sede legale in Roma, via Enrico Petrella n. 4, Codice fiscale e partita I.V.A. n. 07068111009, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di quattro ulteriori unità nelle persone di: - avv. Bandini Andrea, nato ad Arezzo il 17 novembre 1963, dott. Bruni Alessandro, nato a Viterbo il 13 ottobre 1973, avv. Mosca Carlo, nato a Treviso il 10 aprile 1957, dott. Valle Mario, nato a Napoli il 20 dicembre 1970.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 2 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

10A00139

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 2009.

Certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2008 delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti con apposito decreto dello stesso Ministero;

Visto il comma 658-*bis* dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, introdotto dall'art. 7-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che prevede che non si applicano le sanzioni nel caso in cui il patto di stabilità interno per l'anno 2007 non sia rispettato a seguito di spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti del-

l'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, purchè lo scostamento venga recuperato nell'anno 2008;

Visto l'art. 2, comma 39, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che, nel modificare il predetto comma 658-*bis*, ha eliminato l'obbligo di recuperare nell'anno 2008 lo sforamento del patto 2007 imputabile alle spese in conto capitale per interventi cofinanziati;

Visto l'art. 2, comma 42, della legge n. 203 del 2008 che, nell'inserire i commi 5-*bis* e 5-*ter* all'art. 77-*ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, prevede, a decorrere dall'anno 2008, l'esclusione dalla base di calcolo e dai risultati del patto di stabilità interno delle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati al finanziamenti dell'Unione europea, ad eccezione delle quote di finanziamento statale e regionale;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2008 concernente il monitoraggio trimestrale del patto di stabilità interno delle regioni per l'anno 2008;

Visto l'art. 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che al comma 13 stabilisce che non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito in applicazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per il 2008 rispetto al 2007 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea;

Visto l'art. 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che al comma 14 stabilisce che non si applicano, altresì, le sanzioni nel caso in cui la regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2008 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alla differenza, se positiva, tra le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea - con esclusione delle quote di finanziamento nazionale - relative al 2007 e le corrispondenti spese del 2008;

Considerata la necessità - determinatasi a seguito dell'entrata in vigore dei commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'art. 77-*ter* del citato decreto-legge n. 112/2008 e dell'art. 7-*quater*, commi 13 e 14, del decreto-legge n. 5/2009 - di acquisire informazioni relative alle spese in conto capitale, distintamente, per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea e per interventi correlati al finanziamento statale e regionale, al fine di ridefinire gli obiettivi del patto di stabilità interno 2008 delle regioni e di verificare l'applicabilità delle relative sanzioni;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di disciplinarne le modalità attuative per la certificazione del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome per l'anno 2008;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, nella seduta del 29 ottobre 2009, ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle richieste di: 1) verificare il rispetto degli obiettivi facendo riferimento non già al singolo ente, bensì al complesso delle regioni e delle province autonome, 2) modificare l'Allegato A in modo tale da consentire a ciascuna regione e provincia autonoma di scegliere tra due differenti procedimenti alternativi di determinazione degli obiettivi programmatici;

Considerato che l'accoglimento della richiesta delle regioni e delle province autonome di verificare il rispetto degli obiettivi facendo riferimento al complesso delle regioni e delle province autonome necessita di uno specifico provvedimento legislativo e che non può essere, quindi, operato in sede di redazione del presente decreto;

Considerato che la richiesta delle regioni e delle province autonome di scegliere tra due differenti procedimenti alternativi di determinazione degli obiettivi programmatici non può essere accolta, in quanto tale facoltà conduce alla formazione di un obiettivo programmatico complessivo, riferito all'insieme delle regioni e delle province autonome, inferiore a quello che si otterrebbe applicando indistintamente per tutte le regioni uno dei due metodi, con conseguenti effetti negativi sui saldi di finanza pubblica;

Decreta:

Articolo unico

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni relative agli anni 2007 e 2008 riguardanti le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati, distintamente, ai finanziamenti dell'Unione europea e alle quote di finanziamento statale e regionale e rideterminano gli obiettivi del patto di stabilità interno per il 2008 con le modalità ed i prospetti definiti nell'allegato A al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA - via XX Settembre, 97 - 00187 - Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2008 e alla verifica delle condizioni per l'applicazione

delle relative sanzioni, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato B al presente decreto. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2009

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO *A*

ACQUISIZIONE INFORMAZIONI SPESE IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI COFINANZIATI CORRELATI AI FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

L'art. 2, comma 42, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 ha previsto, a decorrere dall'anno 2008, l'esclusione dalla base di calcolo e dai risultati del patto di stabilità interno delle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, ad eccezione delle quote di finanziamento statale e regionale.

Inoltre, l'art. 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ai commi 13 e 14 stabilisce che non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito in applicazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008:

1) sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per il 2008 rispetto al 2007 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea;

2) sia dovuto alla differenza, se positiva, tra le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea - con esclusione delle quote di finanziamento nazionale - relative al 2007 e le corrispondenti spese del 2008.

Per dimostrare il raggiungimento o meno degli obiettivi del patto di stabilità interno del 2008 e verificare se sussistono le condizioni per l'applicazione delle relative sanzioni risulta pertanto necessario integrare le informazioni acquisite attraverso il monitoraggio effettuato in attuazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2008.

A tal fine, limitatamente ai risultati relativi al quarto trimestre 2008, le regioni e le province autonome devono inserire le informazioni relative al 2007 e al 2008 riguardanti le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea (quota UE e quota nazionale) nei prospetti di rilevazione già trasmessi ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno 2008 e, di conseguenza, provvedono a rideterminare gli obiettivi 2008, calcolandoli come differenza tra l'obiettivo programmatico 2007 e le spese cofinanziate dalla UE nel 2007 aumentata del 2,5%.

Le regioni e le province autonome che non hanno rispettato il patto di stabilità interno del 2008 compilano anche la tabella riguardante la verifica dell'applicazione delle sanzioni.

I prospetti devono essere compilati, secondo le modalità previste dal citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2008, avvalendosi dell'apposita funzione «Acquisizione modello» nella procedura del monitoraggio, distintamente per ciascuna tipologia di ente:

per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, i modelli n. 1/08/CS (per la gestione di cassa) e n. 1/08/CP (per la gestione di competenza);

per le regioni a statuto ordinario, i modelli n. 2/08/CS (per la gestione di cassa) e n. 2/08/CP (per la gestione di competenza).

Nel caso il prospetto relativo al IV trimestre fosse stato già acquisito, sarà necessario modificarlo avvalendosi dell'apposita funzione «Variazione modello» nella procedura del monitoraggio.

I modelli di rilevazione, predisposti anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 39, della legge n. 203/2008, che, nel modificare il comma 658-*bis* della citata legge n. 296/2006 introdotto dall'art. 7-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ha eliminato l'obbligo di recuperare nell'anno 2008 lo sforamento del patto 2007 imputabile alle spese in conto capitale per interventi cofinanziati, sono allegati al presente decreto.

ALLEGATO *B*

PROSPETTO DELLA CERTIFICAZIONE

Sulla base delle informazioni inserite nel sistema web del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato attraverso la compilazione dei prospetti di cui all'allegato A, le regioni e le province autonome possono stampare il modello per la certificazione da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, già compilato con tutti i dati numerici e predisposto per segnalare il rispetto o meno degli obiettivi del patto.

Per stampare la suddetta certificazione è necessario accedere all'applicazione web del «Patto» e richiamare, dal menu a tendina, la funzione di «Interrogazione modello» relativa al IV trimestre 2008 che consentirà di visualizzare e controllare i dati relativi al proprio ente. Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema è possibile procedere alla predisposizione della certificazione cliccando sul pulsante «stampa certificato», che genererà un file in formato «pdf» pronto per la stampa del modulo da inviare in forma cartacea al Ministero dell'economia e delle finanze.

In caso di errori nei dati, le informazioni inserite per il monitoraggio possono essere rettificate avvalendosi dell'apposita funzione «Variazione modello» nella procedura del monitoraggio.

Non è possibile inviare altri prospetti di certificazione, se non quello prodotto automaticamente dal sistema web.

Il prospetto che verrà prodotto direttamente dal sistema web ai fini della certificazione è quello contenuto nell'allegato B.

Allegato A - Modello 1/08/CS

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2008 (Legge n. 296/2006)

REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2008

(migliaia di euro)

S P E S E F I N A L I			Pagamenti (competenza + residui)	
			a tutto il quarto trimestre 2007	a tutto il quarto trimestre 2008
SCor	TOTALE TITOLO 1°			
a detrarre:	S1	Spese per la sanità		
	S2	Spese per rinnovo contratto settore trasporto pubblico locale		
	S3	Spese non considerate in sede di accordo (art. 1, c. 660, L. n. 296/2006)		
	S4	Spese per maggiori oneri di personale (art. 3, c. 137, L. n. 244/2007)		
SCorN	**SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4)**			
SCap	TOTALE TITOLO 2°			
a detrarre:	S5	Spese per la sanità		
	S6	Spese per concessione di crediti (art. 1, c. 658, lettera b, L. n. 296/2006))		
	S7	Spese non considerate in sede di accordo (art. 1, c. 660, L. n. 296/2006)		
	S8	Spese correlate ai cofinanziamenti UE (escluse quote statali e regionali)		
SCapN	**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S5-S6-S7-S8)**			
R SF 08	**RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)**			
OP SF 08	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI DETERMINATO IN SEDE DI ACCORDO**			**(1)**
D S 08	**DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO (R SF 08 - OP SF 08)**			**(2)**

VERIFICA APPLICAZIONE SANZIONI (art. 7 quater, c. 13 e 14, DL 10/2/2009, n. 5, convertito dalla L. 33/2009)			**Pagamenti (competenza + residui)**	
- TABELLA DA COMPILARE SOLO SE D S 08 E' POSITIVO -			**a tutto il quarto trimestre 2007**	**a tutto il quarto trimestre 2008**
	S9	Spese correlate ai cofinanziamenti nazionali (esclusa quota UE)		
M NZ 08	**MAGGIORE SPESA CORRELATA COFINANZIAMENTI NAZIONALI (S9 del 2008 - S9 del 2007)**			
M UE 08	**MINORE SPESA CORRELATA COFINANZIAMENTI UE (S8 del 2007 - S8 del 2008)**			
S SZ 08	**SCOSTAMENTO SANZIONATO (DS 08 - M UE 08 - M NZ 08)**			**(3)**

(1) **Indicare l'obiettivo programmatico annuale (al 31 dicembre 2008) stabilito in sede di accordo ridotto dell'ammontare delle spese in c/capitale del 2007 correlate ai finanziamenti UE**

(2) **In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2008 è stato rispettato.**
In caso di differenza positiva, il patto 2008 non è stato rispettato.

(3) **In caso di differenza negativa o pari a 0, non si applicano le sanzioni**
In caso di differenza positiva, si applicano le sanzioni.

Allegato A - Modello 1/08/CP

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2008 (Legge n. 296/2006)

REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2008

(migliaia di euro)

SPESE FINALI			Impegni a tutto il quarto trimestre 2007	Impegni a tutto il quarto trimestre 2008
SCor	TOTALE TITOLO 1°			
a detrarre:	S1	Spese per la sanità		
	S2	Spese per rinnovo contratto settore trasporto pubblico locale		
	S3	Spese non considerate in sede di accordo (art. 1, c. 660, L. n. 296/2006)		
	S4	Spese per maggiori oneri di personale (art. 3, c. 137, L. n. 244/2007)		
SCorN	**SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4)**			
SCap	TOTALE TITOLO 2°			
a detrarre:	S5	Spese per la sanità		
	S6	Spese per concessione di crediti (art. 1, c. 658, lettera b, L. n. 296/2006))		
	S7	Spese non considerate in sede di accordo (art. 1, c. 660, L. n. 296/2006)		
	S8	Spese correlate ai cofinanziamenti UE (escluse quote statali e regionali)		
SCapN	**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S5-S6-S7-S8)**			
R SF 08	**RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)**			
OP SF 08	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI DETERMINATO IN SEDE DI ACCORDO**			**(1)**
D S 08	**DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO (R SF 08 - OP SF 08)**			**(2)**

VERIFICA APPLICAZIONE SANZIONI (art. 7 quater, c. 13 e 14, DL 10/2/2009, n. 5, convertito dalla L. 33/2009) - TABELLA DA COMPILARE SOLO SE D S 08 E' POSITIVO -			Impegni a tutto il quarto trimestre 2007	Impegni a tutto il quarto trimestre 2008
	S9	Spese correlate ai cofinanziamenti nazionali (esclusa quota UE)		
M NZ 08	**MAGGIORE SPESA CORRELATA COFINANZIAMENTI NAZIONALI (S9 del 2008 - S9 del 2007)**			
M UE 08	**MINORE SPESA CORRELATA COFINANZIAMENTI UE (S8 del 2007 - S8 del 2008)**			
S SZ 08	**SCOSTAMENTO SANZIONATO (DS 08 - M UE 08 - M NZ 08)**			**(3)**

(1) **Indicare l'obiettivo programmatico annuale (al 31 dicembre 2008) stabilito in sede di accordo ridotto dell'ammontare delle spese in c/capitale del 2007 correlate ai finanziamenti UE**

(2) **In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2008 è stato rispettato.**
In caso di differenza positiva, il patto 2008 non è stato rispettato.

(3) **In caso di differenza negativa o pari a 0, non si applicano le sanzioni**
In caso di differenza positiva, si applicano le sanzioni.

Allegato A - Modello 2/08/CS

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2008 (Legge n. 296/2006)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2008

(migliaia di euro)

SPESE FINALI			Pagamenti (competenza + residui)	
			a tutto il quarto trimestre 2007	a tutto il quarto trimestre 2008
SCor	TOTALE TITOLO 1°			
a detrarre:	S1	Spese per la sanità (art.1, c. 658, lett. a, L. n. 296/2006)		
	S2	Spese per rinnovo contratto settore trasporto pubblico locale		
	S3	Spese per maggiori oneri di personale (art. 3, c. 137, L. n. 244/2007)		
SCorN	**SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3)**			
SCap	TOTALE TITOLO 2°			
a detrarre:	S4	Spese per la sanità (art. 1, c. 658, lett. a, L. n. 296/2006)		
	S5	Spese per concessione di crediti (art. 1, c. 658, lett. b, L. n. 296/2006)		
	S6	Spese correlate ai cofinanziamenti UE (escluse quote statali e regionali)		
SCapN	**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S4-S5-S6)**			
R SF 08	**RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)**			
OP SF 08	**OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SPESE FINALI (art. 1, c. 657, L. n. 296/2006)**		**(1)**	**(1)**
D S 08	**DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO (R SF 08 - OP SF 08)**			**(2)**

VERIFICA APPLICAZIONE SANZIONI (art. 7 quater, c. 13 e 14, DL 10/2/2009, n. 5, convertito dalla L. 33/2009)			**Pagamenti**	
- TABELLA DA COMPILARE SOLO SE D S 08 E' POSITIVO -			a tutto il quarto trimestre 2007	a tutto il quarto trimestre 2008
	S7	Spese correlate ai cofinanziamenti nazionali (esclusa quota UE)		
M NZ 08	**MAGGIORE SPESA CORRELATA COFINANZIAMENTI NAZIONALI (S7 del 2008 - S7 del 2007)**			
M UE 08	**MINORE SPESA CORRELATA COFINANZIAMENTI UE (S6 del 2007 - S6 del 2008)**			
S SZ 08	**SCOSTAMENTO SANZIONATO (DS 08 - M UE 08 - M NZ 08)**			**(3)**

(1) **L' obiettivo programmatico 2007 (pari al complesso delle spese finali dell'anno 2005 diminuito dell'1,8%) e l'obiettivo programmatico 2008 (pari alla differenza tra l'obiettivo programmatico 2007 e le spese cofinanziate dalla UE 2007 aumentata del 2,5%), sono digitabili manualmente solo nel prospetto relativo al IV trimestre.**

(2) **In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2008 è stato rispettato.**
In caso di differenza positiva, il patto 2008 non è stato rispettato.

(3) **In caso di differenza negativa o pari a 0, non si applicano le sanzioni**
In caso di differenza positiva, si applicano le sanzioni.

Modello 2/08/CP

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2008 (Legge n. 296/2006)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Allegato A - MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2008

(migliaia di euro)

SPESE FINALI			Impegni	
			a tutto il quarto trimestre 2007	a tutto il quarto trimestre 2008
SCor	TOTALE TITOLO 1°			
a detrarre:	S1	Spese per la sanità (art.1, c. 658, lett. a, L. n. 296/2006)		
	S2	Spese per rinnovo contratto settore trasporto pubblico locale		
	S3	Spese per maggiori oneri di personale (art. 3, c. 137, L. n. 244/2007)		
SCorN	**SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3)**			
SCap	TOTALE TITOLO 2°			
a detrarre:	S4	Spese per la sanità (art. 1, c. 658, lett. a, L. n. 296/2006)		
	S5	Spese per concessione di crediti (art. 1, c. 658, lett. b, L. n. 296/2006)		
	S6	Spese correlate ai cofinanziamenti UE (escluse quote statali e regionali)		
SCapN	**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S4-S5-S6)**			
R SF 08	**RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)**			
OP SF 08	**OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SPESE FINALI (art. 1, c. 657, L. n. 296/2006)**		**(1)**	**(1)**
D S 08	**DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO (R SF 08 - OP SF 08)**			**(2)**

VERIFICA APPLICAZIONE SANZIONI (art. 7 quater, c. 13 e 14, DL 10/2/2009, n. 5, convertito dalla L. 33/2009)			Impegni	
- TABELLA DA COMPILARE SOLO SE D S 08 E' POSITIVO -			a tutto il quarto trimestre 2007	a tutto il quarto trimestre 2008
	S7	Spese correlate ai cofinanziamenti nazionali (esclusa quota UE)		
M NZ 08	**MAGGIORE SPESA CORRELATA COFINANZIAMENTI NAZIONALI (S7 del 2008 - S7 del 2007)**			
M UE 08	**MINORE SPESA CORRELATA COFINANZIAMENTI UE (S6 del 2007 - S6 del 2008)**			
S SZ 08	**SCOSTAMENTO SANZIONATO (DS 08 - M UE 08 - M NZ 08)**			**(3)**

(1) **L' obiettivo programmatico 2007 (pari al complesso delle spese finali dell'anno 2005 diminuito dell'1,8%) e l'obiettivo programmatico 2008 (pari alla differenza tra l'obiettivo programmatico 2007 e le spese cofinanziate dalla UE 2007 aumentata del 2,5%), sono digitabili manualmente solo nel prospetto relativo al IV trimestre.**

(2) **In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2008 è stato rispettato.**
In caso di differenza positiva, il patto 2008 non è stato rispettato.

(3) **In caso di differenza negativa o pari a 0, non si applicano le sanzioni**
In caso di differenza positiva, si applicano le sanzioni.

Patto di stabilità interno 2008 - Art. 1, comma 667, della legge n. 296 del 2006

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2008

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA ____________________

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2008;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2008 trasmesse da questo Ente al sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

SPESE FINALI		Pagamenti 2008 (Competenza+Residui)	Impegni 2008
SCorN	SPESE CORRENTI NETTE		
SCapN	SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE		
R SF 08	RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)		
OP SF 08	OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI		
D S 08	DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO (R SF 08-OP SF 08)		

Sulla base delle predette risultanze si certifica che :

☐ il patto di stabilità interno per l'anno 2008 è stato rispettato

☐ il patto di stabilità interno per l'anno 2008 non è stato rispettato

VERIFICA APPLICAZIONE SANZIONI (art. 7 quater, c. 13 e 14, DL 10/2/2009, n. 5, convertito dalla L. 33/2009) - TABELLA DA COMPILARE SOLO SE D S 08 E' POSITIVO -		Pagamenti 2008 (Competenza+Residui)	Impegni 2008
M NZ 08	MAGGIORE SPESA CORRELATA COFINANZIAMENTI NAZIONALI (S7 del 2008 - S7 del 2007)		
M UE 08	MINORE SPESA CORRELATA COFINANZIAMENTI UE (S6 del 2007 - S6 del 2008)		
S SZ 08	SCOSTAMENTO SANZIONATO (DS 08 - M UE 08 - M NZ 08)		

Sulla base delle predette risultanze si certifica che :

☐ le sanzioni non si applicano

☐ le sanzioni si applicano

LUOGO DATA

IL PRESIDENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

10A00127

DECRETO 16 dicembre 2009.

Monitoraggio e certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2009 delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 77-*ter*, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, in cui è previsto che per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 77-*ter*, comma 13, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 12 dello stesso art. 77-*ter*;

Considerato che le disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2009 sono state fissate per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 77-*ter*, comma 6, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008;

Visto il comma 5-*bis* dell'art. 77-*ter* del decreto-legge n. 112/2008, introdotto dall'art. 2, comma 42, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che prevede che a decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome;

Visto l'art. 7-*quater*, comma 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che prevede per l'anno 2009 la rideterminazione dell'obiettivo programmatico delle regioni per un ammontare pari all'entità dei pagamenti che le regioni autorizzano ad escludere dal saldo finanziario degli enti locali ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere *a)* e *b)* del citato art. 7-*quater*;

Visto l'art. 7-*ter*, comma 18, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che prevede per gli anni 2009 e 2010 l'esclusione dal patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano delle maggiori spese correnti, come definite al successivo comma 19 del citato art. 7-*ter*, realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalità degli assi prioritari «Adattabilità» e «Occupabilità» conseguenti all'accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009;

Visto l'art. 7-*quater*, comma 15, del decreto-legge n. 5 del 2009, che prevede che, a decorrere dall'anno 2009, le spese correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome;

Visto l'art. 6, comma 1, lettera *o)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che prevede l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalla regione Abruzzo per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici;

Visto l'art. 9-*bis*, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che esclude dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 77-*ter*, commi 12 e 13, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, all'emanazione del decreto ministeriale relativo al prospetto e alle modalità per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno per l'anno 2009 e alla verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per lo stesso anno;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, nella seduta del 26 novembre 2009, ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle richieste di: 1) modificare l'Allegato A in modo tale da consentire a ciascuna regione e provincia autonoma di scegliere tra due differenti procedimenti alternativi di determinazione degli obiettivi programmatici, 2) aggiungere al modello 2/09/CS il riferimento all'art. 77-*ter*, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che conferisce alle Regioni la facoltà di adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale relativi al patto di stabilità interno;

Considerato che la richiesta delle regioni e delle province autonome di scegliere tra due differenti procedimenti alternativi di determinazione degli obiettivi programmatici non può essere accolta in quanto tale facoltà conduce alla formazione di un obiettivo programmatico complessivo, riferito all'insieme delle regioni e delle province autonome, inferiore a quello che si otterrebbe applicando indistintamente per tutte le Regioni uno dei due metodi, con conseguenti effetti negativi sui saldi di finanza pubblica;

Considerato che la facoltà prevista dall'art. 77-*ter*, comma 11, del decreto-legge n. 112/2008 di rimodulare gli obiettivi degli enti locali del territorio regionale non include la possibilità di effettuare compensazioni tra l'obiettivo programmatico della regione o della provincia autonoma e quello degli enti locali, per cui non si ritiene di poter accogliere la richiesta delle regioni di integrare il modello 2/09/CS con il riferimento al comma 11 dell'art. 77-*ter* del decreto-legge n. 112/2008, atteso che il predetto comma 11 non determina alcun effetto per il patto della Regione;

Decreta:

Articolo unico

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - le informazioni relative all'anno 2009 di cui all'art. 77-*ter*, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, con le modalità e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun trimestre, entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGEPA - via XX Settembre, 97 - 00187 - Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2009, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato A al presente decreto. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2009

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO *A*

MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Il presente Allegato al Decreto si sofferma sulle modalità e sui modelli di rilevazione del monitoraggio del patto di stabilità interno nonché sulle sue regole per il 2009.

A. ISTRUZIONI GENERALI

A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione.

I prospetti da compilare, per ciascuna tipologia di ente, sono rispettivamente i seguenti:

per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i modelli n. 1/09/CS (per la gestione di cassa) e n. 1/09/CP (per la gestione di competenza);

per le Regioni a Statuto ordinario, i modelli n. 2/09/CS (per la gestione di cassa) e n. 2/09/CP (per la gestione di competenza).

Le risultanze del patto di stabilità interno, relative ai suddetti modelli, dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite l'applicazione web, messa a punto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e già utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilità interno negli anni scorsi.

Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo:

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/regole-per-il-sito-patto-di-stabilit-.pdf

Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, i suddetti obiettivi devono essere indicati dagli enti stessi nell'apposito campo OP SF 09 (Obiettivo annuale spese finali determinato in sede di accordo) sin dal primo trimestre di rilevazione, secondo quanto concordato con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ex art. 77-*ter*, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Per le Regioni a statuto ordinario, gli obiettivi programmatici annuali per l'anno 2009, in termini di cassa e competenza, devono essere indicati dagli enti stessi nell'apposito campo OP SF 09 (Obiettivo programmatico annuale spese finali) sin dal primo trimestre di rilevazione, assumendo come base il pieno rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 (Obiettivo programmatico 2008= [(spese finali 2005 – 1,8%) - finanziamenti c/capitale U.E. 2007] + 2,5%).

L'obiettivo programmatico per l'anno 2009 è calcolato facendo riferimento all'Obiettivo programmatico 2008 ricalcolato in attuazione di quanto previsto dall'art. 7-*quater*, comma 15, del decreto-legge n. 5 del 2009, che prevede che, a decorrere dall'anno 2009, le spese correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome:

Obiettivo programmatico 2008 ricalcolato = [(spese finali 2005 – 1,8%) - (finanziamenti correnti e c/capitale U.E. 2007)] + 2,5%.

Obiettivo programmatico 2009 = Obiettivo programmatico 2008 ricalcolato - 0,6 %.

A.2. Specifiche sui prospetti del monitoraggio.

Cumulabilità - I modelli devono essere compilati dagli enti con riferimento a ciascun trimestre, indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2009; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2009, ecc.).

Il sistema effettua un controllo di cumulabilità che prevede un blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del periodo di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente sia per la gestione di cassa che per quella di competenza. Per quest'ultima, però, poiché è possibile che gli impegni siano provvisori (specie riguardo alle scadenze infrannuali), non è previsto tale blocco ma solo un messaggio di avvertimento (warning), di cui l'ente dovrà tener conto per la corretta quadratura dei dati.

Variazioni - In presenza di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore.

Dati provvisori - Relativamente all'invio di dati provvisori, si rappresenta che il monitoraggio sul patto dovrebbe, in linea di principio, contenere dati definitivi (in particolar modo con riferimento alla gestione di cassa); tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, è necessario apportare le variazioni non appena siano disponibili i dati definitivi.

Rispetto del Patto - Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2009 con l'obiettivo annuale prefissato. Il sistema web è predisposto per effettuare automaticamente tale confronto onde consentire una più rapida ed immediata valutazione circa il conseguimento o meno del proprio obiettivo programmatico da parte dell'ente.

In proposito, si rappresenta che, a causa delle difficoltà interpretative riscontrate nel 2007 circa la valenza da dare al segno (positivo o negativo) derivante dalla differenza tra risultato registrato e obiettivo programmatico, per il patto 2009, è stabilito, così come per il patto 2008, che se tale differenza risulta:

negativa o pari a 0, il patto di stabilità per l'anno 2009 è stato rispettato;

positiva, il patto di stabilità interno 2009 non è stato rispettato.

A.3. Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso.

A seguito di alcuni inconvenienti segnalati dalle Regioni nelle operazioni di accreditamento effettuate in passato, si comunica che, a decorrere dall'anno 2008, gli accreditamenti sinora effettuati rimangono validi sino a quando l'amministrazione non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.

In questo caso, è necessario che la regione effettui una esplicita richiesta, tramite lettera, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGEPA - via XX Settembre, 97 - 00187 Roma.

La richiesta deve contenere necessariamente le seguenti informazioni:

a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;

b. codice fiscale;

c. ente di appartenenza;

d. recapito di posta elettronica e telefonico.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze.

A.4. Requisiti informatici per l'applicazione web: patto di stabilità interno.

Si ricorda, inoltre, che per l'utilizzo del sistema web relativo al patto di stabilità interno sono necessari i seguenti requisiti:

dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Explorer 5.5 o superiore, Netscape 7.0) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito http://www.java.com/it/ (con i relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;

supporti operativi: le modalità di accesso al nuovo sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso, sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Patto di stabilità interno del sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), sotto la dicitura «Regole per il sito».

A.5. Altri riferimenti e richieste di supporto.

In linea di principio, si segnala che riguardo ad alcuni criteri generali concernenti la gestione del patto di stabilità interno, in quanto compatibili, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono far riferimento alla circolare n. 2 del 27 gennaio 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze predisposta per gli enti locali e visionabile sul sito:

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2009/Circolare1.htm_asc1.pdf

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto «Utenza sistema Patto di Stabilità - richiesta di chiarimenti». Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2244 dalle 8.00 alle 18.00, con l'interruzione di un'ora tra 13.00 e le 14.00;

pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa;

drgs.igop.ufficio14@tesoro.it per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilità interno.

A.6. Indicazioni operative inerenti il primo invio di dati.

Ai sensi dell'art. 77-*ter*, comma 12, del decreto-legge n.112 del 2008, il primo invio delle informazioni trimestrali da parte degli enti è previsto entro un mese dalla scadenza del primo trimestre di riferimento (ossia entro il 30 aprile 2009).

L'approvazione del presente decreto - avvenendo in data successiva alla scadenza sopra descritta - determina che il primo invio di informazioni, inerenti sia alla gestione di cassa che alla gestione di competenza, avrà luogo a partire dal primo mese successivo alla pubblicazione del decreto.

B. Istruzioni per la compilazione dei modelli n.1 - 2/09/CS , n.1 - 2/09/CP e n. 3/09.

B.1. Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'art. 77-*ter*, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordino con il Ministro dell'Economia e delle Finanze il livello di spese correnti e in conto capitale di competenza nonché il livello dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni valide per le Regioni a statuto ordinario.

Per compilare i modelli n. 1/09/CS e n. 1/09/CP si deve far riferimento, per la gestione di cassa, ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e, per la gestione di competenza, agli impegni sostenuti, in relazione alle spese correnti ed in conto capitale, in ciascun trimestre del 2008 e 2009.

Si fa presente che gli enti dovranno indicare, nei citati modelli di monitoraggio, già in occasione del primo inserimento dei dati, anche l'obiettivo (sia per la gestione di cassa che di competenza) stabilito in sede di accordo, riferito a tutto il 2009 aggiornato, ove non previsto nell'accordo, per tenere conto dell'esclusione delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Tale obiettivo avrà esclusiva valenza per il confronto con le risultanze dell'intero 2009, in quanto l'attuale normativa non prevede obiettivi trimestrali.

B.2. Regioni a statuto ordinario.

La struttura del prospetto per il monitoraggio del patto 2009 per le Regioni a statuto ordinario ricalca sostanzialmente la struttura dei prospetti predisposti per l'anno passato, riproponendo la rilevazione dei due obiettivi programmatici (uno per la gestione di cassa e l'altro per la gestione di competenza) riferiti al complesso delle spese finali. Si precisa che il mancato raggiungimento anche di uno solo dei due predetti obiettivi configura il mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

Per compilare i modelli n. 2/09/CS e n. 2/09/CP si deve far riferimento, rispettivamente, ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e agli impegni di competenza sostenuti in ciascun trimestre del 2008 e 2009, sia in relazione alle spese correnti che a quelle in conto capitale. Il totale delle risultanze trimestrali per l'anno 2009, in termini di cassa e di competenza, sempre riportato in forma cumulata nel modello in corrispondenza del codice R SF 09 («Risultato Trimestrale Spese Finali»), viene confrontato, solo in occasione del 4° trimestre dell'anno 2009, con gli obiettivi annuali in termini di cassa e di competenza. Più specificamente, al 31 dicembre 2009, il sistema acquisirà gli obiettivi sopra citati, determinati assumendo come base il pieno rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 ([(spese finali 2005 – 1,8%) - finanziamenti c/capitale U.E. 2007] + 2,5%).

B.3. Dettaglio Obiettivo annuale attribuito agli enti locali.

Il modello n. 3/09 mira ad evidenziare l'eventuale scelta della Regione o delle Province autonome di consentire agli enti locali che abbiano i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 7-*quater* del decreto-legge n. 5/2009 di escludere i pagamenti indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del medesimo art. 7-*quater*, attraverso un peggioramento del proprio obiettivo.

In particolare, nel predetto modello n. 3/09 occorre indicare, per ciascun ente locale beneficiario, il codice fiscale, la denominazione e la quota di obiettivo attribuita.

Il totale delle quote attribuite è, poi, riportato nel rigo QOSF09 dei modelli 1/09 CS , 2/09 CS.

L'obiettivo programmatico del 2009 rideterminato in considerazione dell'entità complessiva degli importi autorizzati agli enti locali non è considerato ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici degli anni successivi.

B.4. Esclusione pagamenti in c/residui a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.

L'esclusione dal patto di stabilità interno dei pagamenti effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali, disposta dall'art. 9-*bis*, comma 5, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, deve intendersi riferita anche ai pagamenti effettuati a seguito della riassegnazione di residui perenti di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.

C. PROSPETTO DELLA CERTIFICAZIONE

Sulla base delle informazioni inserite nel sistema web del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le Regioni e le Province autonome possono stampare il modello per la certificazione da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici e con l'indicazione del rispetto o meno degli obiettivi del patto.

Per stampare la suddetta certificazione predisposta in modo automatico è necessario accedere all'applicazione web del «Patto» e richiamare, dal menu a tendina, la funzione di «Interrogazione modello» relativa al IV trimestre 2009 che consentirà di visualizzare e controllare i dati relativi al proprio ente. Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema è possibile procedere alla predisposizione della certificazione cliccando sul pulsante «stampa certificato», che genererà un file in formato «pdf» pronto per la stampa del modulo da inviare in forma cartacea al Ministero dell'economia e delle finanze.

I dati inseriti per il monitoraggio possono essere rettificati entro il termine limite del 31 marzo 2010 avvalendosi dell'apposita funzione «Variazione modello» nella procedura del monitoraggio. Dopo il termine del 31 marzo 2010 potranno essere effettuate ulteriori rettifiche in considerazione dei risultati dei rendiconti approvati.

Non è possibile inviare altri prospetti di certificazione, se non quello prodotto dal sistema web.

Il prospetto che verrà prodotto direttamente dal sistema web ai fini della certificazione è quello contenuto nell'Allegato B.

Allegato A - Modello 1/09/CS

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009 (Legge n. 133/2008)

REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2009

(migliaia di euro)

SPESE FINALI			Pagamenti (competenza + residui)	
			a tutto il …….. trimestre 2008	a tutto il …….. trimestre 2009
SCor	TOTALE TITOLO 1°			
a detrarre:	S1	Spese per la sanità (art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)		
	S2	Spese rinnovo contratto collettivo 2004-2007 settore trasporto pubblico locale		
	S3	Spese non considerate in sede di accordo (art. 77 ter, c. 6, L. n. 133/2008)		
	S4	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 7-quater, c. 15, L. n. 33/2009)		
	S5	Maggiori spese accordo ammortizzatori sociali - esclusa quota europea (art. 7-ter, c. 18 e 19, L. n. 33/2009)		(1)
	S6	Pagamenti in c/residui a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali (art. 9 bis, c. 5, L 102/2009)		
SCorN	**SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4-S5-S6)**			
SCap	TOTALE TITOLO 2°			
a detrarre:	S7	Spese per la sanità(art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)		
	S8	Spese per concessione di crediti (art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)		
	S9	Spese non considerate in sede di accordo (art. 77 ter, c. 6, L. n. 133/2008)		
	S10	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 2, c. 42, L. n. 203/2008)		
SCapN	**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S7-S8-S9-S10)**			
R SF 09	**RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)**			
OP SF 09	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI DETERMINATO IN SEDE DI ACCORDO**			**(2)**
QO SF 09	**QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art. 7-quater, c. 1, 2 e 3 della L. n.33/2009)**			
OR SF 09	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO (OP SF 09 - QO SF 09)**			
D S 09	**DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO RIDETERMINATO (R SF 09 - OR SF 09)**			**(3)**

(1) **Indicare la differenza tra i pagamenti realizzati nel 2009 con la quota di cofinanziamento nazionale (statale e regionali) e riconducibili alle finalità degli assi prioritari "adattabilità" e "Occupabilità"e gli analoghi pagamenti previsti per l'esercizio 2007 nella programmazione finanziaria del piano operativo regionale (POR) approvato dalla Commissione europea alla data del 26 aprile 2009.**

(2) **Indicare l'obiettivo programmatico annuale (al 31 dicembre 2009) stabilito in sede di accordo. Se l'accordo è stato definito prima dell'entrata in vigore del DL 5/2009, l'obiettivo annuale è ridotto dell'ammontare delle spese correnti del 2008 correlate ai finanziamenti UE. Gli enti che non hanno definito l'accordo determinano l'obiettivo secondo le seguenti formule:**
Obiettivo programmatico 2008 = [(spese finali 2005 – 1,8%) - finanziamenti c/capitale U.E. 2007] + 2,5%.
Obiettivo programmatico 2008 ricalcolato = [(spese finali 2005 – 1,8%) - finanziamenti correnti e capitale U.E. 2007] + 2,5%.
Obiettivo programmatico 2009 = obiettivo programmatico 2008 ricalcolato – 0,6%

(3) **In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2009 è stato rispettato.**
In caso di differenza positiva, il patto 2009 non è stato rispettato.

Allegato A - Modello 1/09/CP

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009 (Legge n. 133/2008)

REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2009

(migliaia di euro)

			Impegni	
			a tutto il …….. trimestre 2008	**a tutto il …….. trimestre 2009**
SCor	TOTALE TITOLO 1°			
a detrarre:	S1	Spese per la sanità (art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)		
	S2	Spese rinnovo contratto collettivo 2004-2007 settore trasporto pubblico locale		
	S3	Spese non considerate in sede di accordo (art. 77 ter, c. 6, L. n. 133/2008)		
	S4	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 7-quater, c. 15, L. n. 33/2009)		
	S5	Maggiori spese accordo ammortizzatori sociali - esclusa quota europea (art. 7-ter, c. 18 e 19, L. n. 33/2009)		**(1)**
SCorN		**SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4-S5)**		
SCap	TOTALE TITOLO 2°			
a detrarre:	S6	Spese per la sanità (art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)		
	S7	Spese per concessione di crediti (art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)		
	S8	Spese non considerate in sede di accordo (art. 77 ter, c. 6, L. n. 133/2008)		
	S9	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 2, c. 42, L. n. 203/2008)		
SCapN		**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S6-S7-S8-S9)**		
R SF 09		**RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)**		
OR SF 09		**OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI DETERMINATO IN SEDE DI ACCORDO**		**(2)**
D S 09		**DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO (R SF 09 - OR SF 09)**		**(3)**

(1) **Indicare la differenza tra gli impegni realizzati nel 2009 con la quota di cofinanziamento nazionale (statale e regionale) e riconducibili alle finalità degli assi prioritari "adattabilità" e "Occupabilità"e gli analoghi impegni previsti per l'esercizio 2009 nella programmazione finanziaria del piano operativo regionale (POR) approvato dalla Commissione europea alla data del 26 aprile 2009.**

(2) **Indicare l'obiettivo programmatico annuale (al 31 dicembre 2009) stabilito in sede di accordo. Se l'accordo è stato definito prima dell'entrata in vigore del DL 5/2009, l'obiettivo annuale è ridotto dell'ammontare delle spese correnti del 2008 correlate ai finanziamenti UE. Gli enti che non hanno definito l'accordo determinano l'obiettivo secondo le seguenti formule:**
Obiettivo programmatico 2008 = [(spese finali 2005 – 1,8%) - finanziamenti c/capitale U.E. 2007] + 2,5%.
Obiettivo programmatico 2008 ricalcolato = [(spese finali 2005 – 1,8%) - finanziamenti correnti e capitale U.E. 2007] + 2,5%.
Obiettivo programmatico 2009 = obiettivo programmatico 2008 ricalcolato – 0,6%

(3) **In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2009 è stato rispettato.**
In caso di differenza positiva, il patto 2009 non è stato rispettato.

Allegato A - Modello 2/09/CS

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009 (Legge n. 133/2008)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2009

(migliaia di euro)

				Pagamenti (competenza + residui)	
				a tutto il …….. trimestre 2008	a tutto il …….. trimestre 2009
SCor	TOTALE TITOLO 1°				
a detrarre:		S1	Spese per la sanità (art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)		
		S2	Spese rinnovo contratto collettivo 2004-2007 settore trasporto pubblico locale		
		S3	Spese correlate agli eventi sismici del mese di aprile 2009 (solo Regione Abruzzo)		
		S4	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 7-quater, c. 15, L. n. 33/2009)		
		S5	Maggiori spese accordo ammortizzatori sociali - esclusa quota europea (art. 7-ter, c. 18 e 19, L. n. 33/2009)		(1)
		S6	Pagamenti in c/residui a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali (art. 9 bis, c. 5, L 102/2009)		
SCorN	**SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4-S5-S6)**				
SCap	TOTALE TITOLO 2°				
a detrarre:		S7	Spese per la sanità		
		S8	Spese per concessione di crediti (art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)		
		S9	Spese correlate agli eventi sismici del mese di aprile 2009 (solo Regione Abruzzo)		
		S10	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 2, c. 42, L. n. 203/2008)		
SCapN	**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S7-S8-S9-S10)**				
R SF 09	**RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)**				
OP SF 09	**OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SPESE FINALI (art. 77-ter, c. 3, L. n. 133/2008)**				**(2)**
QO SF 09	**QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art. 7-quater, c. 1, 2 e 3 della L 33/2009)**				
OR SF 09	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO (OP SF 09 - QO SF 09)**				
D S 09	**DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO RIDETERMINATO (R SF 09 - OR SF 09)**				**(3)**

(1) **Indicare la differenza tra i pagamenti realizzati nel 2009 con la quota di cofinanziamento nazionale (statale e regionale) e riconducibili alle finalità degli assi prioritari "adattabilità" e "Occupabilità"e gli analoghi pagamenti previsti per l'esercizio 2007 nella programmazione finanziaria del piano operativo regionale (POR) approvato dalla Commissione europea alla data del 26 aprile 2009.**

(2) **L' obiettivo programmatico 2009 è digitabile manualmente.**
Obiettivo programmatico 2008 = [(spese finali 2005 – 1,8%) - finanziamenti c/capitale U.E. 2007] + 2,5%.
Obiettivo programmatico 2008 ricalcolato = [(spese finali 2005 – 1,8%) - finanziamenti correnti e capitale U.E. 2007] + 2,5%.
Obiettivo programmatico 2009 = obiettivo programmatico 2008 ricalcolato – 0,6%

(3) **In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2009 è stato rispettato.**
In caso di differenza positiva, il patto 2009 non è stato rispettato.

Modello 2/09/CP

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009 (Legge n. 133/2008)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2009

(migliaia di euro)

			Impegni	
			a tutto il …….. trimestre 2008	**a tutto il …….. trimestre 2009**
SCor	TOTALE TITOLO 1°			
a detrarre:	S1	Spese per la sanità (art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)		
	S2	Spese rinnovo contratto collettivo 2004-2007 settore trasporto pubblico locale		
	S3	Spese correlate agli eventi sismici del mese di aprile 2009 (solo Regione Abruzzo)		
	S4	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 7-quater, c. 15, L. n. 33/2009)		
	S5	Maggiori spese accordo ammortizzatori sociali - esclusa quota europea (art. 7-ter, c. 18 e 19, L. n. 33/2009)		**(1)**
SCorN	**SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4-S5)**			
SCap	TOTALE TITOLO 2°			
a detrarre:	S6	Spese per la sanità		
	S7	Spese per concessione di crediti (art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)		
	S8	Spese correlate agli eventi sismici del mese di aprile 2009 (solo Regione Abruzzo)		
	S9	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 2, c. 42, L. n. 203/2008)		
SCapN	**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S6-S7-S8-S9)**			
R SF 09	**RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)**			
OR SF 09	**OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SPESE FINALI (art. 77-ter, c. 3, L. n. 133/2008)**			**(2)**
D S 09	**DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE (R SF 09 - OR SF 09)**			**(3)**

(1) **Indicare la differenza tra gli impegni realizzati nel 2009 con la quota di cofinanziamento nazionale (statale e regionale) e riconducibili alle finalità degli assi prioritari "adattabilità" e "Occupabilità"e gli analoghi impegni previsti per l'esercizio 2009 nella programmazione finanziaria del piano operativo regionale (POR) approvato dalla Commissione europea alla data del 26 aprile 2009.**

(2) **L' obiettivo programmatico 2009 è digitabile manualmente.**
Obiettivo programmatico 2008 = [(spese finali 2005 – 1,8%) - finanziamenti c/capitale U.E. 2007] + 2,5%.
Obiettivo programmatico 2008 ricalcolato = [(spese finali 2005 – 1,8%) - finanziamenti correnti e capitale U.E. 2007] + 2,5%.
Obiettivo programmatico 2009 = obiettivo programmatico 2008 ricalcolato – 0,6%

(3) **In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2009 è stato rispettato.**
In caso di differenza positiva, il patto 2009 non è stato rispettato.

Modello 3/09

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009 (Legge n. 133/2008)

DETTAGLIO OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI

(DA INVIARE ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA PATTO.STAB@TESORO.IT)

(migliaia di euro)

Codice fiscale dell'ente locale	Denominazione ente locale	Quota obiettivo attribuita all'ente locale
TOTALE		

Allegato B

Patto di stabilità interno 2008 - Art. 1, comma 667, della legge n. 296 del 2006

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2008

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA ____

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2008;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2008 trasmesse da questo Ente al sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

SPESE FINALI		Pagamenti 2008 (Competenza+Residui)	Impegni 2008
SCorN	SPESE CORRENTI NETTE		
SCapN	SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE		
R SF 08	RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)		
OP SF 08	OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI		
D S 08	DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO (R SF 08-OP SF 08)		

Sulla base delle predette risultanze si certifica che :

☐ il patto di stabilità interno per l'anno 2008 è stato rispettato

☐ il patto di stabilità interno per l'anno 2008 non è stato rispettato

VERIFICA APPLICAZIONE SANZIONI (art. 7 quater, c. 13 e 14, DL 10/2/2009, n. 5, convertito dalla L. 33/2009) - TABELLA DA COMPILARE SOLO SE D S 08 E' POSITIVO -		Pagamenti 2008 (Competenza+Residui)	Impegni 2008
M NZ 08	MAGGIORE SPESA CORRELATA COFINANZIAMENTI NAZIONALI (S7 del 2008 - S7 del 2007)		
M UE 08	MINORE SPESA CORRELATA COFINANZIAMENTI UE (S6 del 2007 - S6 del 2008)		
S SZ 08	SCOSTAMENTO SANZIONATO (DS 08 - M UE 08 - M NZ 08)		

Sulla base delle predette risultanze si certifica che :

☐ le sanzioni non si applicano

☐ le sanzioni si applicano

LUOGO DATA

IL PRESIDENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

10A00126

DECRETO 11 gennaio 2010.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novanta giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 gennaio 2010, ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 22.861 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 gennaio 2010 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a novanta giorni con scadenza 15 aprile 2010, fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emis-

sione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3, dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sot-

toscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 gennaio 2010. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2010.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2010

p. *Il direttore generale:* CANNATA

10A00157

DECRETO 11 gennaio 2010.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 gennaio 2010, ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 22.861 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 gennaio 2010 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 364 giorni con scadenza 14 gennaio 2011, fino al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 gennaio 2010. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano – nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto – quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2011.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 gennaio 2010.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato – espresso con arrotondamento al terzo decimale – corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2010

p. *Il direttore generale:* CANNATA

10A00158

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

ORDINANZA 19 novembre 2009.

Divieto di fabbricazione, importazione, immissione sul mercato e uso di achil-nitriti alifatici, ciclici o eterociclici e loro isomeri, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o di articoli (Poppers).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1982, n. 904, recante «Attuazione della direttiva 76/769/CEE relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante «Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 agosto 1997, n. 192 supplemento ordinario, recante «Attuazione dell'art. 37, commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, (REACH) che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ed in particolare l'art. 129;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

Considerato che la sostanza «nitrito di isoamile» (n. CAS 110-46-3, n. CE 203-770-8 e n. d'Indice 007-020-00-9) è classificata ufficialmente facilmente infiammabile, con frase di rischio R11, nociva per inalazione e ingestione, con frase di rischio R20/22, di cui all'allegato I della direttiva 67/548/CEE, aggiornato al XXI adeguamento al progresso tecnico (ATP), contenuto nel citato decreto 28 aprile 1997;

Considerato che la sostanza «nitrito di isobutile» (n. CAS 542-56-3, n. CE 208-819-7, n. d'Indice 007-017-00-2) è classificata ufficialmente facilmente infiammabile, con frase di rischio R11, nociva per inalazione e ingestione, con frase di rischio R20/22, cancerogeno di categoria 2, con frase di rischio R45, mutageno di categoria 3, con frase di rischio R68, di cui all'allegato I della direttiva 67/548/CEE, XXI ATP, contenuto nel citato decreto 28 aprile 1997, ed è pertanto vietata la vendita al pubblico della sostanza come tale o di preparati che ne contengano quantità superiori allo 0,1%, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1982, n. 904;

Considerato che molte sostanze appartenenti alla famiglia degli achil-nitriti alifatici, ciclici, o eterociclici e loro isomeri, comunemente denominate poppers, sono utilizzate come droghe inalabili e vengono commercializzate soprattutto via internet, allo scopo non esplicitamente dichiarato di sostanze di abuso;

Acquisite le valutazioni dell'Istituto Superiore di Sanità;

Considerato che sono stati osservati gravi effetti avversi dovuti all'inalazione di sostanze appartenenti alla famiglia degli alchil-nitriti;

Tenuto conto che gli alchil-nitriti sono stati riconosciuti come immunosoppressori e promotori della replicazione virale e delle cellule tumorali, nonché l'assunzione abituale di dette sostanze è stata associata ad aumento di rischio di infezioni virali trasmissibili per via sessuale e di sarcoma di Kaposi;

Ritenuto pertanto di dover adottare specifiche disposizioni per limitare l'uso non regolare di sostanze denominate «poppers» in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli;

Rilevato che è necessario e urgente mantenere, fino a quando non si disporrà di una soluzione permanente, disposizioni cautelari a tutela dell'incolumità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 2008, n. 122, recante «Attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prof. Ferruccio Fazio, a norma dell'art. 10, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Ordina:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. È vietata la fabbricazione, immmissione sul mercato e l'uso di alchil-nitriti alifatici, ciclici o eterociclici e loro isomeri in quanto tali o in quanto componenti di miscele o di articoli, destinati a consumatori.

Art. 2.

Ritiro dal commercio

1. Le sostanze, le miscele e gli articoli di cui all'art. 1, già immessi sul mercato, devono essere ritirati dal commercio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 3.

Vigilanza

1. Le Autorità sanitarie di controllo e gli organi di polizia giudiziaria e postale sono preposti alla vigilanza sulla esatta osservanza della presente ordinanza.

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

1. La presente ordinanza ha validità di 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione.

2. La presente ordinanza entra in vigore il medesimo giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2009

Il vice Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 177

10A00117

DECRETO 11 dicembre 2009.

Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che trasferisce le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 2009 recante «Attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prof. Ferruccio Fazio, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visto il decreto del 14 giugno 2002 del Ministro della salute, con il quale è stata istituita la cabina di regia per lo sviluppo del nuovo sistema informativo sanitario nazionale, di cui all'accordo quadro tra il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2001;

Vista l'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, la quale dispone all'art. 3 che:

la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle modalità di alimentazione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), come indicato al comma 5, sono affidati alla cabina di regia e vengono recepiti dal Ministero della salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi dei livelli essenziali di assistenza;

il conferimento dei dati al Sistema informativo sanitario, come indicato al comma 6, è ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2006 recante «Approvazione del piano sanitario nazionale 2006-2008», ed in particolare l'obiettivo 4.4. dal titolo «La promozione del Governo clinico e la qualità nel Servizio sanitario nazionale», che individua il tema del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti quale componente essenziale del suddetto obiettivo;

Vista l'intesa «Patto per la salute» adottata il 5 ottobre 2006 su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e finanze, condiviso dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che prevede al punto 4.10 di adottare un «Programma nazionale per la promozione permanente della qualità nel Servizio sanitario nazionale»;

Vista l'approvazione della proposta di istituzione del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità in cabina di regia, nella seduta del 10 ottobre 2007;

Vista l'approvazione della proposta di istituzione del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità nella seduta della Commissione salute del 16 ottobre 2007;

Vista l'intesa della Conferenza Stato-regioni, seduta del 20 marzo 2008, che al punto 1 promuove il monitoraggio degli eventi avversi, trasmessi all'NSIS, attraverso uno specifico flusso (SIMES) e al punto 8 prevede che il Ministero della salute promuova l'attivazione dell'Osservatorio nazionale degli eventi sentinella a cui affluiscono i dati degli eventi sentinella, secondo quanto previsto al punto 1, ed, inoltre, al punto 11 prevede che l'ANSSR svolga funzioni di osservatorio nazionale sui sinistri e polizze assicurative;

Vista l'approvazione del decreto istitutivo del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità in cabina di regia, nelle sedute del 16 dicembre 2008 e del 29 aprile 2009;

Acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 ottobre 2009;

Decreta:

Art. 1.

Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità

1. Nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario, è istituito il Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità di seguito SIMES. La realizzazione e la gestione di tale sistema è affidata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Settore salute - Direzione generale del sistema informativo.

2. Il Simes è finalizzato alla raccolta delle informazioni relative agli eventi sentinella ed alla denuncia dei sinistri.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione del Nuovo sistema informativo sanitario, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le informazioni secondo le modalità riportate nel disciplinare tecnico.

Art. 2.

Modalità e tempi di trasmissione

1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione del nuovo sistema informativo sanitario, le informazioni relative agli eventi sentinella verificatesi dal 1° Gennaio 2009 ed alle denuncie dei sinistri presentate a partire dal 1 luglio 2009.

2. Le informazioni relative alla scheda A dell'evento sentinella devono essere trasmesse dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano al verificarsi dell'evento stesso o al momento dell'acquisizione dell'informazione da parte degli organi preposti; le informazioni

relative alla scheda B dell'evento sentinella devono essere trasmesse dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano entro quarantacinque giorni solari dalla validazione da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della scheda A.

3. Le informazioni relative alla denuncia dei sinistri devono essere trasmesse annualmente dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio dell'anno successivo al periodo di riferimento.

4. Le specifiche tecniche dei flussi informativi sono disponibili sul sito internet del Ministero della salute, anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale.

5. Eventuali integrazioni o modifiche ai flussi informativi, alle regole di acquisizione e di controllo, alle modalità di trasmissione, saranno concordate con il comitato tecnico delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per la sicurezza del paziente e successivamente rese disponibili con le medesime modalità previste nel comma 3 del presente articolo.

6. Il Ministero congiuntamente all'Age.nas e al Comitato tecnico delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per la sicurezza del paziente, procederà a cadenza annuale alla verifica dei contenuti informativi e ad un eventuale aggiornamento degli stessi.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Al fine di agevolare il recepimento del presente decreto da parte di tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è prevista la possibilità di adeguare il contenuto informativo del flusso in ingresso, relativo solamente alla componente della denuncia dei sinistri, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano che intendono avvalersi delle possibilità di cui al comma 1, trasmettono un piano finalizzato all'adeguamento dei propri sistemi informativi che consenta l'alimentazione del SIMES secondo le specifiche indicate nel presente decreto.

Art. 4.

Termini per la messa a disposizione delle informazioni

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione le informazioni relative al flusso informativo inerente gli eventi sentinella e le denunce di sinistri nei termini e secondo le modalità previste nel disciplinare tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Ritardi ed inadempienze

1. Nel confermare la previsione di cui all'art. 2, comma 1, in ordine alla decorrenza, dal 1° gennaio 2011 il conferimento dei dati, nelle modalità e nei contenuti di cui al presente decreto, è ricompresso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni il 23 marzo 2005 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 6.

Accesso ai dati

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – Settore salute – Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema ha completo accesso al Sistema per le elaborazioni finalizzate al monitoraggio degli eventi sentinella.

2. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ha completo accesso al Sistema per le elaborazioni finalizzate al monitoraggio della denuncia dei sinistri.

3. Sono immediatamente autorizzate all'accesso ai dati di propria competenza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 7.

Diffusione dei dati

1. Le informazioni desunte dai suddetti flussi informativi verranno diffuse con modalità aggregate dall'Osservatorio nazionale degli eventi sentinella e dall'Osservatorio nazionale sui sinistri e polizza assicurative, sentito il Comitato tecnico delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per la sicurezza del paziente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 11 dicembre 2009

Il vice Ministro: FAZIO

SISTEMA PER IL MONITORAGGIO DEGLI ERRORI IN SANITÀ SIMES

Allegato 1 - Disciplinare Tecnico

1. Introduzione

La sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico sono punti critici per tutti i sistemi sanitari, infatti la complessità delle organizzazioni sanitarie, l'elevato livello tecnologico, l'elevato numero delle prestazioni erogate costituiscono fattori intrinseci del sistema che possono favorire il verificarsi di errori causa di eventi avversi per i pazienti. Risulta evidente che l'errore e la possibilità di un incidente non sono del tutto eliminabili, ma devono essere utilizzati tutti gli interventi possibili perché siano controllabili e, soprattutto, ridotti al minimo.

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, rispondendo a quanto previsto nei Piani Sanitari Nazionali 2003-2005 e 2006-2008 in tema di Clinical Governance, ha elaborato un protocollo di monitoraggio con l'obiettivo di fornire alle Regioni e alle aziende Sanitarie una modalità univoca di sorveglianza e di gestione degli eventi sentinella sul territorio nazionale.

Attraverso tale protocollo si realizza un flusso informativo tra le aziende sanitarie, le Regioni e Provincie Autonome ed il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che riceve le schede di segnalazione sugli Eventi Sentinella ed i dati sull'Analisi delle cause e dei fattori.

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha predisposto un sistema informatico centralizzato, SIMES, in grado di raccogliere tutte le informazioni relative agli eventi sentinella e alle denunce dei sinistri provenienti dalle strutture sanitarie a livello Nazionale.

Il sistema consente in modo strutturato e standardizzato di :

- Rilevare le informazioni relative agli Eventi Sentinella, cioè quegli eventi di particolare gravità indicativi di un serio malfunzionamento del sistema sanitario.
- Rilevare le informazioni relative alle denunce dei sinistri in modo da determinare il rischio infortunistico e assicurativo, eliminando l'asimmetria nei rapporti contrattuali con le compagnie di assicurazione
- Fornire in output strumenti di reportistica ed indicatori di b.i. .

Il sistema è accessibile nella sua componente web da NSIS (Nuovo sistema informativo Sanitario) o, in alternativa, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano che già dispongono di analoghi sistemi di gestione, possono trasmettere i dati tramite servizi di cooperazione applicativa conformi alle regole tecniche del Sistema pubblico di connettività.

Il presente allegato descrive le modalità di trasmissione dei dati, al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), relativi agli eventi sentinella e alle denunce di sinistro. Ogni variazione significativa alle caratteristiche tecniche descritte nel presente disciplinare e in generale, le novità più rilevanti, sono rese pubbliche sul sito internet del Ministero del Lavoro, della Salute delle Politiche Sociali (www.nsis.ministerosalute.it), secondo le modalità previste dall'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale.

2. I soggetti

Le Regioni e le Province Autonome mettono a disposizione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, le informazioni relative alle segnalazioni di eventi sentinella e delle denunce di sinistro secondo le modalità riportate nel disciplinare tecnico.

3. Ambito della rilevazione

Il Sistema è alimentato con informazioni riguardanti le segnalazioni di eventi sentinella e le denunce di sinistro.

Il flusso informativo per gli Eventi Sentinella, dettagliato nel disciplinare tecnico, comprende le informazioni relative alle Schede A (segnalazione iniziale) e Scheda B (Analisi dei fattori e Azioni per la riduzione del Rischio) secondo quanto definito dal protocollo di gestione emanato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. I dati che identificano la scheda A di una segnalazione sono logicamente suddivisi in cinque sezioni mentre quelli relativi alla scheda B in quattro sezioni una delle quali suddivisa a sua volta in quattro sottolivelli; inoltre la sezione "Azioni per la riduzione del Rischio" va compilata per inserire i piani di azione susseguenti alla analisi delle cause e dei fattori contribuenti.

Il flusso informativo relativo alle Denunce dei sinistri, dettagliato nel disciplinare tecnico, è composto da tre sezioni che contengono le seguenti informazioni:

1. Dati identificativi della denuncia;
2. Dati relativi agli importi erogati;
3. Dati di dettaglio dell'evento collegato alla denuncia.

4. Le informazioni

I contenuti informativi, da trasmettere al NSIS per l'alimentazione del Sistema, sono distinti in 3 tracciati, di seguito indicati:

- TRACCIATO 1 - Eventi Sentinella Scheda A– contiene le informazioni principali che servono per identificare un evento sentinella così come definito dal protocollo Ministeriale. Tali informazioni devono essere trasmesse al verificarsi dello stesso o al momento dell'acquisizione dell'informazione da parte degli organi preposti .
- TRACCIATO 2 – Eventi Sentinella Scheda B - contiene le informazioni di dettaglio che consentono di classificare un evento sentinella e le informazioni relative all'analisi delle cause e dei fattori contribuenti nonché le azioni per la riduzione del rischio come definito dal protocollo Ministeriale. Tali informazioni devono essere trasmesse entro quarantacinque giorni solari dalla validazione da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano della Scheda A
- TRACCIATO 3 – Denunce di Sinistro - contiene le informazioni relative alle denunce presentate alle strutture sanitarie e ulteriori informazioni inerenti l'Evento collegato e gli Importi erogati.. Tali informazioni devono essere trasmesse annualmente dalle Regioni e dalle Province Autonome entro il 31 gennaio dell'anno successivo al periodo di riferimento.

5. Alimentazione del Sistema

Viene riportato di seguito uno schema esemplificativo delle informazioni da trasmettere in corrispondenza degli eventi identificati:

Evento oggetto di rilevazione	Tracciato	Contenuti informativi oggetto di trasmissione	Note
Rilevazione Evento Sentinella	Tracciato 1	Scheda A	Al verificarsi dell'evento sentinella il Sistema deve essere alimentato con le informazioni relative a: 1. Struttura sanitaria che ha censito l'evento; 2. Referente della compilazione; 3. Identificazione dell'evento sentinella; 4. Dati del paziente; 5. Esito dell'evento
	Tracciato 2	Scheda B	A seguito dell'analisi e conferma dell'evento il Sistema è alimentato con le informazioni relative a: 1. Descrizione dell'evento; 2. Metodo di analisi utilizzato; 3. Lista cause e fattori; 4. Cause e fattori legati alla comunicazione; 5. Cause e fattori umani; 6. Cause e fattori ambientali; 7. Cause e fattori legati alle tecnologie sanitarie, farmaci, linee guida e barriere 8. Azioni per riduzione del rischio
Censimento Denuncia di sinistro	Tracciato 3	Denuncia di sinistro	Al momento dell'inserimento di una nuova denuncia di sinistro il sistema è alimentato con le seguenti informazioni: Denuncia sinistro ▪ Struttura sanitaria che ha censito la denuncia; ▪ Dati richiedente; ▪ Dati identificativi sinistro; ▪ Denuncia cautelativa; ▪ Dati eventuale procedimento in corso. Evento ▪ Dati identificativi Evento avverso; ▪ Dati identificativi danneggiato. ▪ Importi erogati ▪ Dati risarcimento; ▪ Dati identificativi danneggiato. ▪ Data conclusione ▪ Motivazione

Le informazioni di dettaglio per ciascuno dei tre tracciati sono indicate nelle tabelle riportate nei paragrafi seguenti.

Si rimanda al documento di specifiche tecniche per il dettaglio delle regole che disciplinano i tracciati record, indicazioni di dettaglio circa la struttura dei file XML e gli schemi XSD di convalida a cui far riferimento e le procedure di controllo e verifica dei dati trasmessi.

5.1 Tracciato 1 - Evento Sentinella Scheda A

CONTENUTO INFORMATIVO	DESCRIZIONE
	STRUTTURA SANITARIA
Denominazione struttura sanitaria	Denominazione della struttura nella quale è stato rilevato l'evento.
ASL/A.O.di appartenenza	Codice di appartenenza della struttura. Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri usato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali. (Codici SIS)
Regione e Province Autonome	Regione e PA di competenza della struttura. E' valorizzato tramite il codice univoco attribuito dall'ISTAT
Provincia	Provincia di competenza della struttura. E' valorizzato tramite il codice univoco attribuito dall'ISTAT
Comune	Comune di competenza della struttura. E' valorizzato tramite il codice univoco attribuito dall'ISTAT
Tipo struttura	Indica la tipologia della struttura.
	REFERENTE
Referente per la compilazione	Indica il referente della segnalazione di evento. Il campo è obbligatorio
Qualifica	Qualifica del referente
Telefono	Numero di telefono del referente
Fax	Numero di Fax del referente
E-Mail	Indirizzo mail del referente
Data compilazione	Indica la data di compilazione della scheda di segnalazione nel formato gg/mm/aaaa. Il campo in fase di inserimento o modifica, se non valorizzato assume in automatico la data di sistema.
	EVENTO SENTINELLA
Evento sentinella	Campo valorizzabile tramite la lista dei valori ammessi dal protocollo definito dal mds: 1. Procedura In Paziente Sbagliato 2. Procedura Chirurgica In Parte Del Corpo Sbagliata (Lato, Organo o Parte) 3. Errata Procedura su Paziente Corretto 4. Strumento O Altro Materiale Lasciato All'interno Del Sito Chirurgico Che Richieda Un Successivo Intervento O Ulteriori Procedure 5. Reazione Trasfusionale Conseguente Ad Incompatibilità Abo 6. Morte, Coma o grave danno Derivati Da Errori In Terapia Farmacologica 7. Morte Materna O Malattia Grave Correlata Al Travaglio E/O Parto 8. Morte In Neonato Sano Di Peso >2500 G Non Correlata A Malattia Congenita 9. Morte O Grave Danno Per Caduta Di Paziente 10. Suicidio O Tentato Suicidio Di Paziente In Ospedale 11. Violenza Su Paziente In Ospedale 12. Atti di violenza a danno di operatore 13. Morte O Grave Danno Conseguente Ad Un Malfunzionamento Del Sistema Di Trasporto (Intraospedaliero, Extraospedaliero) 14. Morte O Grave Danno Conseguente Ad Inadeguata Attribuzione Del Codice Triage Nella Centrale Operativa 118 E/O All'interno Del Pronto Soccorso 15. Morte O Grave Danno Imprevisto Conseguente Ad Intervento Chirurgico 16. Ogni Altro Evento Avverso Che Causa Morte O Grave Danno Al Paziente
Data e ora dell'evento	Indica la data e l'ora in cui è avvenuto l'evento. Il campo data è obbligatorio nel formato gg/mm/aaaa.
Disciplina/assistenza	Campo valorizzabile tramite i valori della lista codificata a livello Nazionale. Per gli Istituti, indica la disciplina (cardiologia, urologia,

	ortopedia etc.) nella quale si è verificato l'evento. In alternativa per le strutture sanitaria, indica l'assistenza nella quale si è verificato l'evento. Valori per disciplina: 1. Allergologia 2. Day hospital 3. Anatomia ed istologia patologica 4. Angiologia 5. Cardiochirurgia pediatrica 6. Cardiochirurgia 7. Cardiologia 8. Chirurgia generale 9. Chirurgia maxillo facciale 10. Chirurgia pediatrica 11. Chirurgia plastica 12. Chirurgia toracica 13. Chirurgia vascolare 14. Medicina sportiva 15. Ematologia 16. Malattie endocrine del ricambio e nutriz 17. Immunologia 18. Geriatria 19. Residuale manicomiale 20. Malattie infettive e tropicali 21. Medicina del lavoro 22. Medicina generale 23. Medicina legale 24. Unita' spinale 25. Nefrologia 26. Neurochirurgia 27. Nido 28. Neurologia 29. Neuropsichiatria infantile 30. Oculistica 31. Odontoiatria e stomatologia 32. Ortopedia e traumatologia 33. Ostetricia e ginecologia 34. Otorinolaringoiatria 35. Pediatria 36. Psichiatria 37. Medicina termale 38. Tossicologia 39. Urologia 40. Grandi ustioni pediatriche 41. Grandi ustionati 42. Nefrologia (abilitato al trapianto rene) 43. Terapia intensiva 44. Unita' coronarica 45. Astanteria/Pronto Soccorso 46. Dermatologia 47. Emodialisi 48. Farmacologia clinica 49. Recupero e riabilitazione 50. Fisiopatologia della riproduzione umana 51. Gastroenterologia 52. Lungodegenti 53. Medicina nucleare 54. Neonatologia 55. Oncologia 56. Oncoematologia pediatrica 57. Oncoematologia 58. Pensionanti

	59. Pneumologia 60. Radiologia 61. Radioterapia 62. Reumatologia 63. Terapia intensiva neonatale 64. Radioterapia oncologica 65. Neuro-riabilitazione 66. Neurochirurgia pediatrica 67. Nefrologia pediatrica 68. Urologia pediatrica 69. Anestesia e rianimazione 70. Detenuti 71. Day surgery 72. Cure palliative-hospice Valori per assistenze 1. Assistenza agli anziani 2. Assistenza ai disabili fisici 3. Assistenza ai disabili psichici 4. Assistenza ai malati terminali 5. Assistenza aids 6. Assistenza idrotermale 7. Assistenza per tossicodipendenti 8. Assistenza psichiatrica 9. Attività clinica 10. Attività di consultorio materno-infantile 11. Attività di laboratorio 12. Diagnostica strumentale e per immagini
Luogo dell'incidente	Campo valorizzabile tramite lista di valori. Indica il luogo dove è accaduto l'evento. Valori ammessi: 1. Reparto di degenza 2. Sala operatoria 3. Terapia intensiva 4. Ambulatorio 5. Bagni 6. Scale 7. Corridoio 8. Ambulanza 9. Domicilio 10. Altro
Segnalazione Spontanea	Indica se la segnalazione dell'evento sentinella sia stata inserita spontaneamente, dalla struttura sanitaria. Può assumere i valori Si o No.
DATI DEL PAZIENTE	
Sesso	Campo obbligatorio (M/F). Indica il sesso del paziente
Anno di nascita	Campo obbligatorio. Indica l'anno di nascita del paziente. L'anno non può essere inferiore al 1900 e alla data dell'evento (AAAA).
ESITO	
Breve descrizione dell'Evento	Campo a testo libero
Esito dell'Evento	Campo valorizzabile tramite la lista dei valori ammessi dal protocollo definito dal mds: 1. Morte 2. Disabilità Permanente 3. Coma 4. Stato Di Malattia Che Determina Prolungamento Della Degenza O Cronicizzazione 5. Trauma Maggiore Conseguente A Caduta Di Paziente 6. Trasferimento Ad Una Unità Semintensiva O Di Terapia Intensiva 7. Reintervento Chirurgico 8. Rianimazione Cardio Respiratoria 9. Richiesta Di Trattamenti Psichiatrici E Psicologici Specifici In

	Conseguenza Di Tentativi Di Suicidio O Violenza Subita Nell'ambito Della Struttura 10. Reazione Trasfusionale Conseguente Ad Incompatibilità Abo 11. Traumi o fratture di qualsiasi entità 12. Trattamenti terapeutici con ulteriori farmaci che non sarebbero stati altrimenti necessari 13. Richiesta di indagini diagnostiche di maggiore complessità 14. Altro (Specificare)
Cause	Campo a testo libero

5.2 Tracciato 2- Evento Sentinella Scheda B

CONTENUTO INFORMATIVO	DESCRIZIONE
Descrizione evento	
Descrizione di ciò che è avvenuto	Campo obbligatorio a testo libero per l'inserimento della descrizione dell'evento.
Metodo di analisi utilizzato	Campo a scelta multipla 1. Audit 2. RCA 3. Altro
Altro	Campo a testo libero attivato in caso di scelta Altro nel campo Metodo di analisi utilizzato.
Analisi Cause e fattori legati alla comunicazione	
Sono emerse cause o fattori legati alla carenza/mancanza di informazioni e comunicazione ?	Campo a risposta multipla (Si, No, N.A.) in caso di risposta affermativa deve essere presente anche la descrizione (campo a testo libero).
Sono emerse inadeguatezze nella documentazione	Campo a risposta multipla (Si, No, N.A.)
Sono emerse inadeguatezze nella comunicazione tra gli operatori sanitari....	Campo a risposta multipla (Si, No, N.A.)
Sono emerse inadeguatezze nella comunicazione tra gli operatori sanitari e pazienti/familiari/accompagnatori ...	Campo a risposta multipla (Si, No, N.A.)
Analisi Cause e fattori legati a fattori umani	
Sono emerse cause o fattori legati alla carenza di formazione/addestramento degli operatori?	Campo a risposta multipla (Si, No, N.A.) in caso di risposta affermativa deve essere presente anche la descrizione (campo a testo libero).
Sono emerse inadeguatezze nelle competenze/conoscenze degli operatori?	Campo a risposta multipla (Si, No, N.A.)
Sono emerse inadeguatezze legate all'organizzazione del lavoro	Campo a risposta multipla (Si, No, N.A.)
Analisi Cause e fattori legati a fattori ambientali	
Sono emerse cause o fattori correlabili all'ambiente fisico?	Campo a risposta multipla (Si, No, N.A.) in caso di risposta affermativa il sistema abilita una lista dove selezionare uno o più tra i seguenti valori: 1. Fattori strutturali 2. Fattori legati alla logistica 3. Fattori legati al microclima 4. Altro.
Analisi Cause e fattori legati alle tecnologie sanitarie	
Dispositivi medici e apparecchiature elettromedicali	
Sono emerse cause o fattori correlabili all'uso di dispositivi medici o apparecchiature elettromedicali.	Campo a risposta multipla (Si, No, N.A.) in caso di risposta affermativa deve essere presente anche la descrizione (campo a testo libero).
Specificare causa	Campo a risposta multipla. Gli utenti possono scegliere una o più tra le seguenti opzioni: 1. malfunzionamento 2. mancanza 3. uso non corretto
Specificare categoria d'appartenenza del dispositivo	Identifica il Cod. Categoria, il Codice contenuto nel D.M. 13 marzo 2008 Classificazione Nazionale Dispositivi medici e la Descrizione strumento.
Esiste un piano di manutenzione per il dispositivo in oggetto?	Campo a risposta multipla (Si, No, N.A.)
E' stato rispettato il piano di manutenzione per il dispositivo in	Campo a risposta multipla (Si, No, N.A.)

oggetto?	
Farmaci	
Sono emerse cause o fattori correlabili all'uso dei farmaci?	Campo a risposta multipla (Si, No, N.A.) in caso di risposta affermativa il sistema abilita una lista dove selezionare uno tra i seguenti valori: 1. Mancanza 2. Uso non corretto 3. In caso di scelta della voce Uso Non Corretto, il sistema abilita una lista dove selezionare uno tra i seguenti valori: 4. Prescrizione 5. Conservazione 6. Preparazione 7. Somministrazione
Linee guida, raccomandazioni, protocolli, assistenziali, procedure, barriere	
Sono emerse cause o fattori legati a: 1. Linee guida 2. Raccomandazioni 3. Protocolli assistenziali 4. Procedure. 5. Barriere	Campo a risposta multipla (Si, No, N.A.) in caso di risposta affermativa deve essere presente uno dei seguenti valori: 1. Linee guida 2. Raccomandazioni 3. Protocolli assistenziali 4. Procedure. 5. Barriere Per ogni voce selezionata l'utente deve inserire uno tra i seguenti parametri: ✓ Assenza ✓ Violazione ✓ Inadeguatezza
Sono state individuate cause o fattori legati al venir meno di barriere/sistemi per la sicurezza...	Campo a risposta multipla (Si, No, N.A.) in caso di risposta affermativa deve essere presente anche la descrizione (campo a testo libero).
Azioni per riduzione rischio	
Descrizione dell'azione	Campo obbligatorio a testo libero per l'inserimento della descrizione dell'azione intrapresa.
Responsabile dell'azione	Campo a testo libero
Indicatore di esito misurabile	Campo a testo libero indica la descrizione degli indicatori utilizzati
Giorno della misura	Indica il giorno in cui effettuare la misura
Periodicità misura	Campo a testo libero indica il periodo di riferimento della misurazione dell'esito dell'azione.
Coinvolgimento della Direzione Sanitaria	Campo impostabile tramite scelta S/N

5.2 Tracciato 3- Denuncia di sinistro

CONTENUTO INFORMATIVO	DESCRIZIONE
Campo	**Descrizione**
STRUTTURA SANITARIA	
Denominazione struttura sanitaria	Denominazione della struttura nella quale è stato rilevato l'evento.
ASL/A.O.di appartenenza	Codice di appartenenza della struttura. Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri usato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali. (Codici SIS)
Regione e PA	Regione e PA di competenza della struttura. E' valorizzato tramite il codice univoco attribuito dall'ISTAT
Provincia	Provincia di competenza della struttura. E' valorizzato tramite il codice univoco attribuito dall'ISTAT
Comune	Comune di competenza della struttura. E' valorizzato tramite il codice univoco attribuito dall'ISTAT
Tipo struttura	Indica la tipologia della struttura.
RICHIEDENTE	
Tipologia richiedente	Indica il tipo di richiedente che ha effettuato la denuncia. Il valore è obbligatorio. I valori ammessi sono: ✓ Altro ✓ Erede ✓ Rappresentante legale ✓ Soggetto leso stesso
Tipologia tramite	Indica, se presente, il tramite che ha effettuato la denuncia. I valori ammessi sono: ✓ Agenzia Antinfortunistica; ✓ Associazione per i diritti dell'ammalato ✓ Avvocato ✓ Direttamente ✓ Rappresentante legale
SINISTRO	
Data apertura pratica	E' la data (in formato gg/mm/aaaa)in cui è stata inserita la denuncia. Il sistema propone a video la data di sistema.
Data chiusura pratica	Indica la data (in formato gg/mm/aaaa) in cui la pratica è stata chiusa. Non può essere inferiore a quella di apertura.
Tipologia danno	Identifica il tipo di danno subito. Il campo è obbligatorio. I valori ammessi sono: ✓ Decesso ✓ Lesione di diritti giuridicamente rilevanti ✓ Lesioni personali ✓ Danno a cose ✓ Altro (specificare)
Soggetti coinvolti	Indica i soggetti che sono coinvolti dalla denuncia. I valori ammessi sono: ✓ O.T.A. ✓ Personale Medico ✓ Personale Infermieristico ✓ Tecnici sanitari ✓ Altro (specificare)
DENUNCIA CAUTELATIVA	
Denuncia cautelativa (S/N)	Il campo indica se è stata presentata una denuncia cautelativa. Può assumere i valori S/N.
Data Denuncia cautelativa	Indica la data (in formato gg/mm/aaaa) in cui è stata presentata una denuncia cautelativa.
Disciplina/Assistenza	Indica il tipo di disciplina/assistenza dove è accaduto l'evento. (si vedano i valori riportati nel Tracciato 1 nell'analogo campo)
PROCEDIMENTO	
Tipo procedimento	Il campo indica il tipo di procedimento in corso. I valori ammessi sono: ✓ Giudiziale civile

	✓ Giudiziale penale ✓ Stragiudiziale
Data avvio	Data di avvio (in formato gg/mm/aaaa) del procedimento legato alla denuncia. Il campo è obbligatorio se presente il tipo di procedimento.
Grado procedimento	Il campo indica il grado del procedimento in corso. I valori ammessi sono: ✓ Primo ✓ Secondo ✓ Terzo
Stato procedimento	Il campo indica lo stato del procedimento in corso. I valori ammessi sono: ✓ Chiuso accolto ✓ Chiuso respinto ✓ In corso ✓ Senza seguito Il campo è obbligatorio se presente il tipo d procedimento.
Data cambiamento di stato	Indica la data (in formato gg/mm/aaaa) in cui la denuncia ha cambiato stato. Il campo è obbligatorio se presente il tipo di procedimento
Compagnia	Riporta la compagnia di assicurazione che ha in carico la denuncia.
Data comunicazione a broker/compagnia	Indica la data (in formato gg/mm/aaaa) in cui è stata segnalata la denuncia alla compagnia d'assicurazione.

5.2 Tracciato 3- Denuncia di sinistro – Sezione Evento

CONTENUTO INFORMATIVO	**DESCRIZIONE**
EVENTO	
Evento sentinella collegato	Descrizione dell'Evento sentinella.
Identificativo interno	Identificativo univoco dell'evento sentinella collegato.
Data evento	Data in cui è avvenuto l'evento. Campo obbligatorio.
Causa evento	Indica la causa che ha provocato l'evento. Il campo è obbligatorio se non esiste un evento sentinella collegato. I valori ammessi sono: ✓ Altro, ✓ Inesattezza, ✓ Omissione, ✓ Ritardo.
Tipo prestazione	Indica il tipo di prestazione che ha provocato l'evento. Il campo è obbligatorio se non esiste un evento sentinella collegato. I valori ammessi sono: ✓ Assistenza, ✓ Diagnosi, ✓ Intervento, ✓ Terapia.
Descrizione evento	Tipologia danno: ✓ aggressione ✓ autolesione ✓ caduta ✓ danneggiamento cose ✓ danneggiamento persone ✓ errore anestesiologico ✓ errore chirurgico ✓ errore di prevenzione ✓ errore diagnostico ✓ errore procedure invasive ✓ errore terapeutico ✓ furto ✓ infezioni ✓ infortunio ✓ lesione diritti lavoratore ✓ livello di servizio ✓ macchinario difettoso

	✓ malattia professionale ✓ materiale difettoso ✓ non identificato ✓ rapimento ✓ smarrimento
Disciplina/assistenza	Indica la disciplina o l'assistenza nella quale è avvenuto l'evento. (si vedano i valori riportati nel Tracciato 1 nell'analogo campo).
DANNEGGIATO	
Sesso	Indica il sesso del danneggiato
Anno di nascita	Anno di nascita del danneggiato
Contesto di riferimento	Indica il contesto nel quale è avvenuto l'evento. Il campo è valorizzabile con i valori: ✓ Accesso ambulatoriale; ✓ Accesso in pronto soccorso; ✓ Altro; ✓ Personale; ✓ Ricovero in day Hospital; ✓ Ricovero Ordinario; ✓ Soccorso in emergenza; ✓ Visitatore.

5.2 Tracciato 3- Denuncia di sinistro – Sezione Importi

CONTENUTO INFORMATIVO	DESCRIZIONE
Importi	
Importo richiesto	Indica la somma richiesta come risarcimento.
Importo liquidato	Importo pagato dalla struttura. Il valore non può essere > di quello dell'importo richiesto. Se il campo è valorizzato dall'utente, il sistema automaticamente, se non è presente, imposta la data chiusura pratica con la data corrente.
Importo coperto da azienda	Indica la somma pagata direttamente dall'azienda
Importo coperto da assicurazione	Indica la somma pagata dall'assicurazione. La somma dell'importo coperto da azienda + importo coperto da assicurazione non deve essere superiore all'importo liquidato e/o all'importo richiesto
Importo iscritto a riserva	Indica la somma accantonata che si prevede di corrispondere a titolo di risarcimento

6. Formato elettronico delle trasmissioni

La trasmissione dei dati è effettuata esclusivamente in modalità elettronica secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito internet del Ministero della salute (www.nsis.ministerosalute.it).

Le Regioni e la Province autonome inviano al livello nazionale del NSIS i dati raccolti e controllati. L'invio delle informazioni da parte della Regione/Provincia Autonoma viene effettuato secondo i tracciati, riportati nel documento di specifiche tecniche.

Si rimanda al suddetto documento di specifiche tecniche per indicazioni di dettaglio circa la struttura dei file XML nonché, il relativo documento XSD di convalida a cui far riferimento per le procedure di controllo e verifica dei dati trasmessi e alle modalità di segnalazione ai soggetti interessati riguardo le anomalie riscontrate sui dati trasmessi.

10A00120

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Vantaggio Sergio Antonio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici, idraulici e gas.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Vantaggio Sergio Antonio, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dell'attestato federale di capacità di installatore sanitario rilasciato nel 1989 presso il Dipartimento federale dell'economia - Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia - UFFT, titolo che abilita all'esercizio della professione indipendente di installatore sanitario, installatore di gas ed installatore di impianti termici, per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti termici, idraulici e gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza professionale di sette anni maturata in Svizzera in impresa abilitata per la lettera richiesta, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici, idraulici e gas, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Vantaggio Sergio Antonio, cittadino italiano, nato a Vevey (Svizzera) il 17 dicembre 1961 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in impresa del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici, idraulici e gas di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

10A00133

DECRETO 3 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Nikolic Sasa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settore di meccanica-motoristica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Nikolic Sasa, cittadino slavo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del «Diploma o Stecenom Srednjem Obrazovanju» con qualifica di Meccanico mezzi industriali/mezzi pesanti, conseguito nel 2003 presso la Scuola Politecnica di Pozarevac (Repubblica di Serbia), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settore di meccanica-motoristica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività richiesta, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti dell'Associazione di categoria Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Nikolic Sasa, cittadino slavo, nato a Pozarevac (Serbia) il 29 marzo 1984 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di autoriparazione, settore di meccanica-motoristica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

10A00134

DECRETO 3 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Olga Balashova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Olga Balashova, cittadina russa, ha chiesto il riconoscimento del diploma di laurea di giurista con specializzazione in giurisprudenza HBC n. 0711385, conseguito presso l'Università statale industriale di Mosca (Federazione Russa), della durata di cinque anni, per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell' interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di Agente di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per il suo contenuto formativo, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata, previo superamento del corso e dell'esame previsti dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria FIEPET Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Olga Balashova, cittadina russa, nata a Shatura - Provincia di Mosca (Federazione Russa) in data 8 febbraio 1977, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata, previo superamento del corso e dell'esame previsti dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art.16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

10A00136

DECRETO 3 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Katarina Kovacova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Katarina Kovacova, cittadina slovacca, ha chiesto il riconoscimento del diploma dell'esame di Stato denominato «Vysvedčenie o maturitnej skúške» conseguito presso la Scuola Media Superiore pubblica ad indirizzo chimico «Združená stredná škola chemická v Novákoch» di Nováky (Slovacchia), per l'esercizio in Italia della professione di Agente di affari in mediazione;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di Agente di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per il suo contenuto formativo, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria FIEPET Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Katarina Kovacova, cittadina slovacca, nata a Bojnice (Slovacchia) in data 9 giugno 1986, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata, previo superamento del corso e dell'esame previsti dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

10A00138

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cristina Cazacutu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cristina Cazacutu, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del diploma di «Bacalaureat» ad indirizzo di silvicoltura, conseguito presso l'Istituto di scuola media superiore «Liceul Silvic», ora Colegiul Silvic «Bucovina», con sede in Campulung Moldovenese (Romania), per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di Agente di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per il suo contenuto formativo, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata, avendo la richiedente già superato il corso e l'esame previsti dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, presso la Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, per l'esercizio in Italia della professione di Agente di affari in mediazione;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria FIEPET Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Cristina Cazacutu, cittadina romena, nata a Darabani (Romania) in data 19 settembre 1970, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa, in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 9 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

10A00135

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2009.

Estensione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, agli agenti della riscossione.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

E

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale;

Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale prevede, tra l'altro, che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha aggiunto, tra l'altro, al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, gli articoli 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*sexies*, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente le disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal direttore generale del dipartimento delle entrate e dal direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2000, n. 302, concernente l'utilizzazione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari e l'approvazione del modello unico informatico e delle modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati;

Visto il decreto 12 dicembre 2001, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio e dal direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 2001, n. 297, concernente l'attivazione della trasmissione per via telematica del modello unico informatico per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), ed in particolare l'art. 24;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente la riforma della riscossione e disposizioni in materia di giustizia tributaria;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le modalità della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonché a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti, ed inoltre le modalità tecniche della trasmissione del titolo per via telematica, relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime;

Visto il provvedimento 6 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006, emanato dai direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, ed in particolare l'art. 9, il quale prevede, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, che l'ulteriore estensione delle procedure telematiche è attuata con successivi provvedimenti dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia;

Visto il provvedimento 14 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2007, emanato dai direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, recante modificazioni al provvedimento 6 dicembre 2006;

Visto il provvedimento 30 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 10 maggio 2008, emanato dai direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, recante l'approvazione delle nuove specifiche tecniche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura;

Ritenuto opportuno estendere l'uso delle procedure telematiche, di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, agli agenti della riscossione;

Considerato che è necessario demandare a successivo provvedimento, da emanare a cura del direttore dell'Agenzia del territorio e del Ministero della giustizia, le modalità tecniche di trasmissione del titolo per via telematica, tenuto conto che riguardano procedimenti di specifica competenza di dette Amministrazioni;

Dispongono:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) «agenti della riscossione»: le società previste dall'art. 3, commi 7 e 29-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che esercitano le funzioni relative alla riscossione;

b) «utenti»: le persone fisiche dipendenti dell'agente della riscossione individuate dal rappresentante in relazione alle procedure di trascrizione, iscrizione e annotazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, abilitate alla sottoscrizione ed alla trasmissione telematica di cui al presente provvedimento;

c) «rappresentante»: il soggetto, munito dei necessari poteri, legittimato alla sottoscrizione ed alla trasmissione telematica degli elenchi contenenti i nominativi degli utenti;

d) «firma digitale»: la firma rilasciata da un certificatore accreditato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. Le procedure telematiche di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, sono estese agli agenti della riscossione per tutte le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni da essi richieste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, in quanto compatibili, nonché secondo le disposizioni contenute nel presente provvedimento.

Art. 3.

Oggetto

1. La trasmissione telematica ha ad oggetto:

a) la nota di trascrizione, a norma dell'art. 2659 del codice civile e secondo quanto previsto dall'art. 555, comma 2, del codice di procedura civile, dell'avviso di vendita di cui all'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 per l'esecuzione del pignoramento immobiliare;

b) la nota di iscrizione di ipoteca, secondo quanto previsto dall'art. 2839 del codice civile, nei casi di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

c) la richiesta di cancellazione, con la relativa domanda di annotazione delle ipoteche e dei pignoramenti, prevista dagli articoli 47 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

2. Con successivo provvedimento interdirigenziale del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite le modalità di trasmissione del titolo per via telematica. Fino all'emanazione di tale provvedimento resta fermo l'obbligo per gli agenti della riscossione di presentare al conservatore, in relazione alle fattispecie di cui alle lettere *a)* e *b)*, il titolo in forma cartacea.

Art. 4.

Utilizzo delle procedure telematiche

1. Le procedure telematiche di cui all'art. 2 possono essere utilizzate dagli agenti della riscossione a decorrere dal 15 gennaio 2010.

2. Con successivo provvedimento interdirigenziale dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, è stabilita la data a decorrere dalla quale le procedure telematiche sono rese obbligatorie.

Art. 5.

Abilitazione al sevizio telematico di trasmissione

1. Gli agenti della riscossione sono abilitati all'utilizzo del servizio telematico di cui al presente provvedimento nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo le modalità indicate nei commi successivi.

2. Ai fini di cui al comma 1, le società di cui all'art. 3, commi 7 e 29-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, inviano all'Agenzia del territorio, tramite il rappresentante legale, idoneo titolo autenticato nelle forme di legge da cui risulti l'identità e la qualità dei rappresentanti competenti ad individuare gli utenti della procedura telematica. Con le medesime modalità è comunicata la cessazione della funzione.

3. Il rappresentante trasmette per via telematica all'Agenzia del territorio l'elenco degli utenti da abilitare alla sottoscrizione e alla trasmissione dei documenti di cui all'art. 3.

4. L'Agenzia del territorio abilita gli utenti individuati nell'elenco di cui al comma 3 e comunica per via telematica al rappresentante e all'utente l'avvenuta abilitazione.

5. Nelle medesime forme sono comunicati all'Agenzia del territorio i nominativi degli utenti per i quali è revocata l'abilitazione alla sottoscrizione e alla trasmissione dei documenti di cui all'art. 3.

Art. 6.

Firma digitale

1. Il rappresentante sottoscrive l'elenco di cui all'art. 5, comma 3, con firma digitale.

2. L'utente sottoscrive i documenti da trasmettere all'Agenzia del territorio con firma digitale che tiene luogo del codice di autenticazione di cui all'art. 7, comma 1, del decreto direttoriale 13 dicembre 2000.

Art. 7.

Specifiche tecniche

1. Per la trasmissione telematica delle formalità di cui al presente provvedimento sono utilizzate le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento interdirigenziale 6 dicembre 2006, come modificate dai provvedimenti interdirigenziali 14 marzo 2007 e 30 aprile 2008.

Art. 8.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2009

Il direttore
dell'Agenzia delle entrate
BEFERA

Il direttore
dell'Agenzia del territorio
ALEMANNO

Il capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia
ORMANNI

10A00122

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato «Ex Poligono di tiro a segno», in Buia.

Con decreto interdirettoriale n. 1387 del 30 luglio 2009 è stato disposto il passaggio alla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «Ex Poligono di tiro a segno» di Buia (Udine), distinto al N.C.T. con la p.c. n. 348-349-350 del folgio n. 19 e p.c. n. 44 del foglio n. 20, per una superficie di Ha 01.85.50, intestato al Demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

10A00123

Radiazione dal novero delle strade militari dell'ex strada militare denominata «Dogna Sella Somdogna» n. 103, nel territorio del comune di Dogna.

Con decreto direttoriale n. 1390 del 7 settembre 2009, è stata disposta la radiazione dal novero delle strade militari dell'ex strada militare denominata «Dogna Sella Somdogna» n. 103, nel territorio del comune di Dogna (Udine).

10A00124

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 01/09/AdD adottata in data 4 febbraio 2009 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti.

Con ministeriale n. 24/IX/0024029/COM-L-84 del 17 dicembre 2009, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 01/09/AdD adottata dall'Assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 4 febbraio 2009, concernente la modifica dell'art. 2, comma 2 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale in tema di elevazione, a regime, del contributo integrativo dal 2% al 4%, «in via sperimentale per 24 mesi ed a condizione che l'Ente provveda, come assicurato con nota del 2 dicembre 2009, ad attivare altri parametri, leve ed azioni mirate alla adeguatezza delle prestazioni, coerenti con il sestema di calcolo prescelto e la normativa vigente».

10A00130

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Keplat».

Estratto provvedimento FV/4/2009 del 14 dicembre 2009

Medicinale: KEPLAT.

Confezioni:

035641 012 «20 mg cerotto medicato» 7 cerotti;

035641 024 «20 mg cerotto medicato» 2 cerotti.

Titolare AIC: Hisamitsu Uk limited - Sede legale: 500 CHISWICK High Road, Londra - UK.

Procedura Mutuo Riconoscimento: IT/H/120/001/R/001, con scadenza il 9 novembre 2009 è rinnovata con validità illimitata con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A00137

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-008) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.